Novara. Monte della pietà.

Statuti, et ordini della venerabile compagnie, e sacro Monte della santissima pietà della città di Novara.

questo l'vnico pascolo della sua mente; Voi non lasciate di disporui à riceuere il dono pretioso della Diuina Sapienza, con qualche attuation maggiore alle vostre preci.

II. Pospose il Santo le rendite domestiche, i vezzi Materni, e le minaccie Paterne alla sequela di Christo, & ancor Giouinetto amò meglio di essere esule dalla Patria, che di lasciar la Concittadinanza di Dio. Riflettete ogni sera, se voi aue-

STATVTI, ET ORDINI

DELLA VENERABILE COMPAGNIA, E SACRO MONTE DELLA SANTISSIMA PIETA' DELLA CITTA' DI NOVARA.

Co' Breui facultà, Indulgenze, è gratie concesse dalla Santa Sedia Apostolica.

IN NOVARA. MDCCVII.

Per Françesco Liborio Cauallo Stampatore Vescouale.

REIMPRIMATVR &c.

Vicarius Generalis Sancti Officij Nouariæ &c.

Ioſeph Cotta Canonicus Cathedralis pro Illuſtriſſimo, & Reuerendiſſimo D. Epiſcopo.

Alciatus Prætor &c.

ALLI VENERABILI,

E Deuoti Fratelli, e Sorelle della Pia, & Santa Compagnia del Sacro Monte della Santissima Pietà di Nouara.

Amico Canobio Abbate di S. Bartholomeo di Nouara, Erettore d'essa Compagnia, & Monte. Salute, & pace nel Signore &c.

POI che la gran' bontà di Christo Giesù nostro Redentore, hà voluto con l'acerba sua Passione, & col preciosissimo Sangue suo, pagar l'ira di Dio, in che erauammo caduti, per la disubidienza del nostro primo Padre, & mostrarci ancora con la dottrina Euangelica, la via di conseruare quella Gratia, che col Sangue dell'infinito amor suo verso di noi, ci hà felicemente appresso del gran Padre guadagnata. Saremo veramente troppo sconoscenti, & di noi stessi più che i parenti nostri homicidiali, quando con le maggiori gratie, che per noi si possono, non riconoscessimo vn' beneficio tale, & sotto esso glorioso Duce come egli, è non prendessimo quell'armi, che la Santa Chiesa ci pone in mano, che sono l'opere Sante, & meritorie della Santissi-

ma Charità verso Iddio, & il prossimo, ecco, diuotissimi Fratelli, & Sorelle, che in questa nostra benedetta, & Santa Congregarione del Sacro Monte della Santissima Pietà della Città di Nouara, tanto arrichita di cosi rari, & spirituali doni concessi da quella splendida luce, e Santissima, & Gloriosissima memoria di Papa Pio V. ne vien preposto inanti ogni via per ben'operare, si, si, quiui è opportuna occasione per orare, di vdire le Sacre Messe, & altri diuini officij, quiui largo campo di Confessarsi, è pascersi del celeste cibo Spirituale, con il merito delle amplissime Indulgenze, quiui la via di far l'opere di Pietà, di soccorrere à poueri di danari, di visitar' gl'infermi, sepellire i morti, protegere, & souenire alli miserabili carcerati, con diffendere ancora le cause loro. Confortare, & mantenere in fede, i miseri condannati alla morte per giustitia, riscattare li poueri schiaui dettenuti in mano de Turchi, con altre pie attioni di modo che egl'è pur vero che l'opere Christiane, che sono l'arme nostre contra i nemici Spirituali, si trouano tutte in questa nostra Venerabile Compagnia, cosa in se stessa preciosissima, & che à noi sopra modo douerrebbe esser grata, dico ancor sopra ogni Thesoro, potendo noi esequire in essa tutte queste opere Sante, con quel vero modo che noi sappiamo à Dio esser' gratissimo. Iddio l'vuole, richiedelo l'honesto, che in tanta copia di gratie gl'offeriamo in ricognitione di tanti doni, cuore sincero, l'animo puro, le parole leali, e l'opere sante, & fideli à cui maritamente dobbiamo la propria vita, i figliuoli, i, figliuoli de figliuoli, la robba ciò che habbiamo, ciò che potiamo, & ciò che siamo. Vestiamo ancora d'habito vile, & abietto che troppo bene n'accenna contritione, dolore, penitenza, & humiltà, le quali cose, quan-

quantunque le mostriamo esteriormente, dobiamo nondimeno interiormente hauerle impresse nel mezzo del cuore, acciò che il Signore risguardi alla nostra humiltà, come già fece à quelli della Città di Niniue, quando alla predicatione di Giona si vestirono di sacco. Militiamo dunque Fratelli, & Sorelle Carissimi, strenuamente con ogni sollecitudine feruore, & amore, sotto questo gran' Capitano con l'ordine, & forza delle leggi, le quali sono facile strada, & via sicura di caminar auanti in questa Santa Confraternità; tutta piena di gratie è colma di tesori. Et perche gl'effetti de tempi, è diuersità de' negotij hanno causato che siano per commissione d'essa Compagnia state riformate, & in megliore termine ridotte le leggi della nostra Compagnia, quel ch'ell'erano già sino l'anno 1566. alli otto di Decembre, nel cui anno, & alli 15. del mese d'Agosto, giorno memorabile, per la Gloriosissima Assontione della Beatissima Vergine Maria, fù datto principio, con tanto contento vniuersale à questa pia opera del Sacro Monte tanto necessaria, & vtile alla Città, & suoi contorni, & parimente alla Venerabile Compagnia nostra doue si conseguiscono tanti beni, si vede quanto la mano del Signore habbia operato in agumento, & essaltatione dill'vno, & l'altra, perciò giudicandiò che si per essere di grande vtilità à questo nostro Santo luogho, & gioueuole all'anima delle persone diuote, & Spirituali che abbracciano voluntieri l'occasioni Sante quando le intendano, & che se gl'appresentano, & ancora per vna certa commodità di quelli della nostra Compagnia, acciò che commodamente vedendo le leggi alle quali siamo tenuti per giuramento, & à quelle alle quali siamo esortati,

 possia-

poßiamo con prontezza eſequirle, mandarle ad effetto: à gloria del Signore, beneficio de poueri principal ſcopo della noſtra Compagnia, & rimedio delle anime noſtre hò voluto far ſtampar' queſte leggi noſtre, riformate, & da tutto'l corpo della Compagnia, ordinate che ſi oßeruino, & con eßeinſerirui come vedranno il precioſißimo Breue del gran' Theſoro de Priuileggi, gratie, & Indulgenze grandißime concedute com'hò detto, da quella felicißs. memoria di Papa Pio Quinto, co'l Breue dell' Indulgenza Plenaria, & remißione di tutti i peccati perpetua, à coloro che della noſtra Compagnia, Confeßati, & Communicati diuotamente accompagnaranno la Solennißima, & Diuotißima Proceßione ſogliano fare ogni ſera di ciaſcuno Sacro Venerdì Santo conceßo della Santa memoria di Papa Gregorio xiij., & parimente il Sommario de tutte le gratie, Priuilegi, & Indulgenze, che ſono ſtate communicate alla noſtra Compagnia da quella di Santo Giouanni Decollato della miſericordia di Roma, per la Pia, & caritatiua opera, che faciamo verſo li miſeri condannati à morte per Giuſtitia, in ſouuenirli di conforti, & dei Santißimi Sacramenti, ne abandonarli mai ſino all' eſtremo. Et parimente tutte le Indulgenze, Priuilegij, & gratie, che ne ſono communicate dal Santo Ordine della Santißima Trinità del Riſcatto de poueri Schiaui, che ſono in man de Turchi: Sono poi più che certo, che con la publicatione, & commodità della Stampa ciaſcuno che ruminera, & conſidererà bene, & diſtintamente quel gran Breue della conceßione di tal erettione è vedendo l'importanza di tanti gran' doni è così rare, precioſißime gratie, oltre il merito che s'hà di quante operationi Sante, ſi fanno giornalmente

in questo Pio luogo, con molto desiderio, & ardore di voluntà vorranno farsi ascriuere al gran ruolo della nostra Compagnia, come hanno fatto molti presenti, & assenti per procuratore, come Cardinali, Prelati, è Signori di molto grado, oltr' al gran' numero di persone Regulari, di qualunque ordine ancora Mendicanti, & Monache d'ogni Religione, che perciò si compiacque, S. B. di concederle à fine che nissuno fedele dell'vno, ò dall' l'altro sesso, Secolare, ò Regolare, fosse escluso che non participasse, ò potesse volendo participare di queste singulari, & marauigliose gratie che si degnò S. Santit. con tanta benignità conferirne. Saranno dunque pregati, i miei honoratissimi Fratelli, & Sorelle in Christo, mentre peregriniammo in questa valle di miseria, & aspro deserto del Mondo, doue la vita nostra non è altro ch'affanni, d'osseruare non solo i precetti diuini, & Ecclesiastici, mà & le nostre leggi, sentire ogni mattina la Messa, presentarsi al Santissimo Sacramento, hauere alcune Orationi per deuotione, & in specie la Corona della Compagnia, che hà ancora in se Indulgenza particulare. Digiunare tutti i giorni di comandamento, Confessarsi, e Communicarsi spesso. Rendere vbbidienza à nostri Maggiori, con charità essendo richiesti visitare gl'infermi, e gl' incarcerati, & accompagnare quei miseri alla giustitia, dire quei Pater, & Auemaria, col versetto Req. &c. per li Defunti, & anniuersarij della Compagnia, & per li Benefattori del Sacro Monte, che in ciò siamo pregati di fare. Non manchiamo di frequentare l'Oratorio à suoi Vfficij, & particularmente i giorni de gl' Innocenti, & alla Processione del Venerdì Santo, a quali siamo obligati per giuramento,

non essendo legittimamente impediti, stiamo nel'Oratorio con silentio, ne fuori parliamo di cosa che si tratti. Siamo honesti, fedeli, & buoni Christiani, fugiamo gl'huomini inuechiati nel male, ribelli alle virtù, nutriti ne' peccati, amici d'ogni iniquità, parati all'interito eterno. Trouiamoci alle Congregationi quando saremo dimandati, riueriamo Sig. Officiali nostri, obedendoli in tutte quelle cose che saranno honeste, & di giouamento alla nostra Compagnia, & Monte. Il che se faremmo oltra l'essempio buono ch'altri cauaranno di noi, trouerremo di giorno, in giorno più consolate le anime nostre, con ferma speranza, che per misericordia del Signore, & intercessione della gloriosissima Vergine, & di tutti li Santi, è Sante, è meriti della santissima Passione del Redentor nostro Giesù Christo, spechio principale della nostra Compagnia, che nel fine della vita nostra passaremmo di questa miseria allo stato felice di sempiterna gloria. Il che il Signore ne conceda per infiniti secoli de secoli. Amen.

TAVO-

TAVOLA DELLI CAPITOLI.

Del

PROE-

PROEMIO. Cap. I.

QVesti sono gli Statuti, Constitutioni, & Ordinationi riformati, & di nuouo stabiliti dalli Illust. molto Reu., & Mag. Sig. Erettore, Prouisori, & Confrati della Venerabile Compagnia del Sacro Monte della Santiss. Pietà della Città di Nouara, posta nella Parochial Chiesa di S. Pietro, da tutti solennemente approbati per ottimo regimento, & gouerno della detta Compagnia, & Monte, à honore, laude, & gloria della Santissima Trinità, & del Redentor nostro Iesù Christo, della sua Santissima passione, della Immaculata Vergine sua madre, dell'inuentione della S. Croce, di S. Pietro, & S. Paolo, principi de gl'Apostoli, di S. Gaudentio, & di S. Amico martire nostri protettori, & auuocati: i quali ci concedino gratia di poter viuere in questa S. Confraternità secondo gl'ordini, & forma delli presenti statuti, & d'osseruargli perpetuamente, con fedele amministratione di tutte le cose d'essa Compagnia, & Sacro Monte, à salute delle anime nostre ad agumento della religione Christiana, ad vnione, & concordia della prefata venerabile Compagnia. *Quàm Deus optimus perpetuò conseruare, & augere dignetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.*

Protettori della Compagnia, & Monte.

Del numero de gl' Vfficiali della Compagnia, & Monte. Cap. II.

PER lo regimento, & gouerno del ſacro Monte, & Confraternità, & ſimilmente per prouedere alle opere pie, che ſono di noſtro carico, e per li diuini Officij. La noſtra Compagnia hauerà gl'infraſcritti Vfficiali cioè.

Prima trè prouiſori, i quali ſaranno ancora viſitatori di carcerati, & confortatori de' condannati a morte per giuſtitia, vno de quali ſia Sacerdote, con titolo di Gouernatore, vno dettore, & vn'altro ſecolare.

Vno Conſultore, & ſarà ſempre vno de' Prouiſori vecchi.

Quattro deputati, & ſindici, che ancho viſitaranno gli infermi fratelli.

Vno Auuocato per la Compagnia, & Monte, & de poueri carcerati.

Vno Vicario del Sig. Proueditore Gouernatore, che ſia Sacerdote.

Vno Camarlingo della Compagnia, & Monte.

Vno contraſcrittore del Camarlingo.

Vno ſecrettario della Compagnia, & Monte, & de' poueri carcerati.

Vno Capellano della Compagnia.

Vno Cuſtode de' pegni del Monte.

Vno Fattore della Compagnia, & Monte.

Duoi Maeſtri de' Nouitij, & intonatori de' Salmi.

Otto Choristi, per sostener il dire de gl'Vfficij.
Due Sagrastani.
Vno proueditore del viuere per li poueri carcerati.
Quattro consorelle infirmiere delle sorelle della Compagnia.

Delle Congregationi Generali. *Cap. III.*

DImandati dal fattore d'ordine delli Sig. Prouisori, tutti gl'Vfficiali, & fratelli della Compagnia per il giorno, & hora che sarà deputato, & adunati nel S. Oratorio, ancora col suono della campana, nella cui Congregatione non possa esser meno delli duoi terzi delli Vfficiali della Congregatione secreta, & almeno altri vinticinque delli fratelli della Compagnia, e tutti sedendo secondo l'ordine loro, il Capellano inginocchiato con tutti i frateli volti all'Altare, oue saranno accesi due lumi, cominci, & dica.

Orationi da dirsi inanti tutte le Congregationi.

Veni sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster. secreto.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Memento Congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Do-

℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

Oremus. Oratio.

MEntes noſtras, quæſumus Domine lumine tuæ claritatis illuſtra, vt videre poſſimus, quæ agenda ſunt, & quæ recta ſunt agere valeamus. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Oremus.

DA quæſumus Domine fidelibus tuis vt qui Spiritu Sancto cooperante congregamur ſecura tibi deuotione, & actione ſeruire meramur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Fatta tal'Oratione, tutti ſiedino, & chi vuole, faccia la ſua propoſta, ò ſia, ò non ſia della Compagnia, le quali propoſte tutte ſi nottino dal ſecretario, poi tutti li proponenti del cui intereſſe ſi habbi à trattare ſen'eſchino dalla Congregatione, & ſe ciò che ſi hà da trattare foſſe di qualche importanza ſen' eſchino ancora i parenti delli proponenti, ſino al terzo grado. Trattinſi con mente retta, ſpogliati d'ogni intereſſe le facende che occorreranno, & quando con quiete non ſi poteſſero vnitamente fare le ſue deliberationi, ſi metta il partito con le balle, & buſſola, maſſime ſe due lo dimandaranno. Finite le loro deliberationi, & ſcritte dal ſecrettario faccianſi richiamare dentro tutti li proponenti, & dal ſecretario lette ſiano le deliberationi della Congregatione, & ſe alcuno nominaſſe chi foſſe ſtato contrario, ò che riuelaſſe i ſecreti, & deliberationi, maſſime in pregiuditio

della

della Compagnia, & Monte, sia periuro, & priuato dalla Compagnia per trè anni, & se poi rimesso peccasse di nuouo, sia perpetuamente casso dalla Compagnia, ad essempio d'ogni male operante.

Finita la Congregatione il Capellano con i fratelli tutti inginocchiati e volti all'Altare dichino tre Pater noster, & tante Aue Maria, per li fratelli, sorelle, & benefattori della Compagnia, & Monte, viui, & morti, poi il Capellano dica.

Orationi da dirsi in fine di tutte le Congregationi.

℣. Tu autem Domine miserere nostri. ℟. Deo gratias. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. secreto.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo.

℣. Cõfirma hoc Deus quod operatus es in nobis

℟. A templo sancto tuo quod est in Hierusalem.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Oratio.

PErfice quæsumus Domine benignus in nobis obseruantiæ sanctæ præsidium, vt quæ te auctore facienda cognouimus, te operante impleamur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Oremus.

EXaudi quæsumus Domine supplicum præces, & confitentium tibi parce peccatis, vt si quid offensionis in hac Congregatione contraximus, indulgentiam te miserante consequamur.

Præsta

PRæſta nobis, quæſumus Domine auxilium gratiæ tuæ vt quæ te auctore facienda cognouimus te operante impleamus. Oremus.

Retribuere dignare Domine benefactoribus noſtris, vitam & requiem æternam. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen. ℣. Fidelium Animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen. Poi il Capellano gli benedica, e gl'aſperga con l'Acqua Santa, e vadino in pace.

Delle Congregationi ſecrete. Cap. IV.

AD ogni voluntà, & ordine delli Sig. Prouiſori per biſogno anco della Compagnia, & Monte, per far le Congregationi ſecrete oue ſi trattaranno le coſe di poco momento che occorrano giornalmente, rimettendo le importanti alle Congregationi generali.

Dal Fattore ſiano adimandati gl'infraſcritti vfficiali per il giorno,& hora che ſarà ordinato, cioè.

Li trè Sig. prouiſori. Il Conſultore l'Aduocato.

Li quattro deputati, & Sindici.

Il Camarlingo. In diffetto de qualch'vno baſta li doi terzi delli ſudetti i quali haurano voce deciſiua, & quelli che non hauranno che la voce conſultiua ſono v 3.

Quelli hãno voto, nelle Congregationi ſecrete, & quelli nò.

Il Secretario.

Il Contraſcrittore, &

Il Cuſtode de pegni. Si poſſano ancora adimandar, li Prouiſori vecchij, & deputati ſe vedranno

ciò esser espediente come informati.

Il Capellano nel principio, & fine, d'esse Congregationi sempre osserui le medesime orationi, & forma, come nelle Congregationi generali.

Della pena da incorersi da chi non osseruasse li presenti Statuti. Cap. V.

ET perche niuno si possa gloriare della sua malitia, in preterire questi ordini, & statuti. Ordiniamo che qualunque officiale, ò altro della Compagnia haurà ardir di far contratto, ò distratto, delli beni, & facultà della Compagnia, & Monte, contra la dispositione delli presenti statuti, ò d'alcuno d'essi, non si possa assoluere se nò dal nostro Gouernatore, sodisfatto prima ogni interesse, e danno d'essa Compagnia, & Monte; & qualunque contratto, ò distratto fosse emanato contra la forma, & solennità che si ricercha sia nullo, & inualido, come se tutta la Compagnia espressamente ci hauesse contradetto; & essendo di pregiudicio oltra il valore di lib. 25. sia quel tale messo al libro dello specchio, & per sei anni à venire non possa hauere nelle Congregationi voce attiua, ne passiua in elegere vfficiali, ne esser egli eletto, saluo se però in processo di tempo non fosse dispensato dalla Congregatione generale; Vogliamo ancora che detti statuti si leggano ogni anno vna volta nella creatione de nuoui officiali, e se non tutti almeno li più necessarij, & attinenti à loro officij.

L'assolutione solo al Gouernatore sodisfatto tutti i danni.

Pena à contrafacienti.

Che i statuti si legano vna volta ogn'anno, ò almeno li più necessarij.

Del modo di derogare alli presenti Statuti. Cap. VI.

OCcorendo alcuna volta per necessità, honore, ò vtile della nostra Compagnia, & Monte di derogare, & preterire qualc'vno de nostri statuti. Ordiniamo che si osserui la presente forma di necessità. Conuocati al S. Oratorio quelli della Compagnia, ouero il numero compito della Congregatione generale dimandati d'ordine delli Sig. Prouisori, & coadunati con la relatione del fattore, & suono di campana; letta la proposta in scritto circa tale derogatione, d'ordine delli Sig. Prouisori si metta la bussola, & balle, & notisi per il secretario quello che si ottiene. Così si osserui ancora in tutte le cose che passano d'importanza più di lib. 25., & non passando, dimandata la Congregatione generale, & non venendosi sino al detto numero, possano li Sig. prouisori con li altri officiali che vi saranno determinare, & fare sino alla detta summa di lib. 25., & non più, altrimente facendo oltra la pena del periuro sia nullo, & inualido tal partito vinto di tal derogatione, & quanto facessero siano tenuti li Sig. Prouisori, & altri officiali della Congregatione secreta ad ogni danno, & interesse per tal deliberatione che verrebe à patir la Compagnia, & Monte.

Sin' a lib. 25.

Pena del periuro, & la inualidità, & condanna delli danni.

Della elettione delli Signori Prouisori, & Deputati, & Consultori. Cap. VII.

E Debito nostro che doue si tratta cose di maggior importanza vsiamo ancora maggior diligenza, però, Statuiamo, & ordiniamo, che in creare li Sig. Prouisori, Deputati, & Consultore, dalli quali depende il bene, & male che s'opera in questa Compagnia, & suo sacro Monte. Che il giorno de Santi Innocenti chiamati quelli della Compagnia nel modo delle Congregationi generali, & coadunati nel S. Oratorio la mattina nel leuar del sole. Prima si dica il solito officio, & poi la messa dello Spirito santo la qual finita posti tutti in ginonchioni cantisi il Veni Creator Spiritus. &c., & finito dica il Capellano. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster. secreto poi

Orationi da dirsi prima.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Veni Sancte Spiritus reple tuorũ corda fideliũ.
℟. Et tui amoris in eis ignem accende.
℣. Memento Congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ad initio.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus. Oratio.

MEntes nostras quæsumus Domine lumine tuæ claritatis illustra, vt videre possimus que agenda sunt, & quæ recta sunt agere valeamus.

Ore-

Oremus.

MEntibus nostris quæsumus Domine Spiritum sanctum benignus infunde; cuius, & sapientia conditi sumus, & prouidentia gubernamur.

DA quæsumus Domine fidelibus tuis, vt qui Spiritu sancto cooperante congregamur secura tibi deuotione, & actione seruire mereamur. Per Christum dominum nostrum. ℟. Amen.

Il che fatto tutti si ponghino a sedere, & nel mezo dell'Altare pongasi il Messale aperto, & dal lato diritto il volume di questi statuti, & alla sinistra il secretario con la lista di tutti i nomi de' fratelli per alfabeto, il qual legga i presenti statuti, ò più necessarij se non vi sarà tempo, & in specie il Cap. v. poi legga tutti i debitori, & transgressori delli statuti i quali siano sopra l'Altare in vna lista, ne possano hauer voce attiua, ne passiua in tal giorno, & pagando li debitori incontinente la possano hauere, & esser proposti, & creati officiali saluo però rimanendo quanto e statuito nel Cap. v. Fatto questo; li fratelli creeranno quattro deputati i quali saranno ancora sindachi, & visitatori de' fratelli amalati tutto quell'anno, frà quali non possano esser padre, & figliuolo, ne fratelli, ne cugini, sino al terzo grado, ma lontani d'affinità, & consanguinità, computando il grado secondo la ragione Canonica, che siano stati in officio di Deputati, ò Prouisori per dui anni passati, siano huomini di buona voce, & fama, gelosi dell'honore, & vtile della

Si legga il cap. quinto.

I debitori, e trasgressori non hauranno voto.

Sino al terzo grado.

nostra compagnia & Monte, secondo la loro conscienza, & nel crearli i fratelli vadino tutti ad vno ad vno à giurare sopra il Messale di far buona elettione delli deputati, rimosso da loro ogni precio, preghi, timore, amore, & odio, & di hauer inanti à gl'occhi solo il timor di Dio, il carico dell'anima sua, l'honore vtile, & essaltatione della Compagnia & Monte. Poi ciascuno nomini quatro di quelli che saranno presenti nella congregatione al secretario; il qual gli noti, & poi faccia veder alli Sig. Prouisori chi hauerà più voti, & quelli tali saranno deputati, & sindici di quell'anno, & visitatori degl'infermi; li quali deputati, creati che sono, senza far parola con nissuno vadino all'Altare à giurare sopra il Messale come segue cioè.

Giuramento.

Nomina per li quattro deputati.

Noi N. N. N.N. in virtù della santissima Pietà di Giesù Christo giuriamo di far la elettione, & di proporre con ogni sincerità, industria, & saper nostro, quelle persone, che noi con retta conscienza nostra reputaremo degne, & sufficienti d'essercitare santamente & giustamente gl'officij di Prouisore, & Consultore di questa santa Compagnia, & Mõte, rimettendone in questo alla propria conscienza.

Giuramẽto delli quattro deputati.

Poi li detti quattro deputati, senza parlare con niuno, si retirano nella sagrestia, & mentre che trattano essi la creatione delli Sig. Prouisori, & consultore, sia lecito frà tanto a chi vuole di proporre alcun'altra facenda della Compagnia & Monte. Nel creare delli Sig. Prouisori, & Consultore, se li depu-

deputati non potranno esser d'acordo tutti insieme, concordano tre d'essi, l'altro vi concorra anch' esso senza altra replica; & conclusa detta elettione, la quale non sarà d'alcuni congionti insieme in affinità di sangue, come sopra delli deputati, ne che habian'hauuto simile officio, ò di deputati per due anni à dietro, & parimente il consultore, che sarà vno delli Sig. Prouisori vecchi, che essi giudicheranno più esperto, & instrutto delle cose della Compagnia, & Monte; ritornino essi deputati dalli Sig. Prouisori vecchi, & li presentino vna poliza sigillata con dentro il nome di trè nuoui Prouisori, & Consultore facciano poi che il secretario l'apra, & ad alta voce nomini per ordine li tre Prouisori nuoui, cominciando dal Ecclesiastico, & de gl'altri due preceda il più attempato, non essendoui chi habbia grado di dignità, similmente nomini il Consultore, doppo questo facciasi intimare alli trè Prouisori nuoui, & Consultore, & ad essi quattro deputati, che si trouino il primo dì dell' anno la mattina nel santo Oratorio, insieme con gl'altri officiali che si crearanno, come da basso, per la loro admissione à gl' vfficij, & il simile si dimandi tutta la Compagnia. Finito quanto di sopra, si è detto si distribuisca il pane benedetto, che sarà di quattr'onze per pane, nel modo come nel Cap. 39. così se ne vadino in pace.

Publicatione de Prouisori, & Consultore.

Precedenza d'essi.

Distributione del pane benedetto.

Della Creatione degl'altri vfficiali dell'anno, è più à sodisfattione. Cap. VIII.

COnuocati il giorno seguente delli santi Innocenti doppo desinare nel S. Oratorio, li Sig. Prouisori, Deputati, & Consultori vecchi, & nuoui, posposto ogni perciò, preghi, e timore, amore, & odio, & fatte le debite orationi, elegghino vno per Camarlingo che non habbia ricercato, ne praticato per via alcuna tal officio, vno Contrascrittore del Camarlingo, vno Auocato per le cose della Compagnia, & Monte, & per le cause de' poueri Carcerati, vno segretario che sia Procuratore della Compagnia, & Monte, & de' poueri Carcerati, vno Capellano per il santo Oratorio, vno Proueditore del viuere de' Carcerati, vno Custode de' Pegni del sacro Monte, il quale dependa dal Camarlingo, & vno Fattore; & di questi officiali secondo i buoni, & vtili portamenti loro, vno, ò tutti possino esser' confirmati à beneplacito delli sudetti Sig. come à loro piacerà per lo meglio della Cōpagnia, & Monte. Se sopra tal creatione nascesse bisbiglio, & non vi potesse esser' accordo, concordando li due terzi insieme, gli altri ancora vi concorrino. Et per fare che à laude di Dio, & salute delle anime nostre ordinatamente, & diuotamente si celebrino gl'vfficij diuini nel nostro Oratorio, li detti Sig. sopradetti deputino il Sig. Procuratore Ecclesiastico per Gouernatore, ancora de gl'vfficij

Creatione d'altri Officiali.

Possono esser confirmati.

cij

cij nel'Oratorio, & vno per vicario ſuo Sacerdote, gli altri due Sig. Prouiſori alle Antifone, & Reſponſorij, & in aſſenza di loro facciano l'officio alcuno delli quattro Deputati, due Maeſtri de'Nouitij, che ſaranno ancora intonatori de'Salmi, due Sagreſtani, & otto Choriſti. Seruando la forma come ſopra. Et mancando frà l'anno alcuno de detti officiali ò per morte, ò perche non frequẽtaſſe l'Oratorio à gl'officij, poſſa la Congregatione Secreta deputar'altri in luogo loro, ſino à nuouo anno, & il Sig. Gouernatore li dia la penitenza à ſuo arbitrio da applicarſi alla caſſa del Sacro Monte.

Officiali per l'Oratorio.

Mancando alcuno Officiale la Cõgregatione Secreta ne faccia vn'altro.

Dell'admiſsione di tutti gli Officiali alli ſuoi Officij, & ſuo giuramento. Cap. IX.

CONgregati tutti li Fratelli, e gli Officiali nuoui, & vecchi al ſanto Oratorio il primo dì dell'anno la mattina per tempo alla Congregatione Generale, detto l'Officio, & la Meſſa il Capellano dica le conſuete Orationi nel principio delle Congregationi, poi poſtiſi tutti à ſedere, vadino li Sig. Prouiſori nuoui, Conſultore, Deputati, Camarlingo, Contraſcrittore, Cuſtode de'Pegni, & il Fattore, all'Altare à mano diritta, & s'inginochino, parimente facciano à mano ſiniſtra, il Vicario, l'Auuocato, Secretario, Capellano, li due Maeſtri de'Nouitij, li due Sagreſtani, gli otto Choriſti, ſedẽdo gl'altri due Sig. Prouiſori vecchi al ſuo banco, & il Capellano dica prima la ſeguente Oratione.

Oratio.

Orationi da dirsi prima.

Oratio.

OMnipotens, & misericors Deus de cuius munere venit, vt tibi à fidelibus tuis dignè, & laudabiliter seruiatur: tribue, quæsumus, nobis, vt ad promissiones tuas sine offensione curramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Finita questa Oratione gli benedica, & asperga d'acqua benedetta, poi giurino sopra il Messale, il quale sarà aperto ad'vno, ad'vno, con toccare il volume ancora di questi statuti, come segue cioè.

Giuramento da farsi da tutti gl' Vfficiali.

Io N. giuro di osseruare, mantenere, diffendere, & in nissun modo contrauenire, per quanto per me si potrà à questi statuti, & capitoli di questa venerabile Confraternità, & suo sacro Monte, & in specie al capitolo concernente al mio Officio.

Il che fatto, & rogatone dal nostro Secretario, il Capellano con duoi Sig. Prouisori vecchi consegnino nelle mani del Sig. Prouisore nuouo Ecclesiastico, & Gouernatore, il volume delli statuti, con le chiaui, sigillo, & campanello, & il bastone in mano, & à gl'altri duoi Sig. Prouisori li bastoni in mano, & li conduchino à seder al banco, ponendo in mezo l'Ecclesiastico, & il più di tempo, ò graduato à mano diritta, & l'altro alla sinistra, & alle altre banche dalla parte diritta siedino il Consultore, Deputati, Auuocato, Camarlingo, Contrascrittore, & cosi di mano, in mano, tutti gl'altri.

tri. Ciò fatto il Capellano intuoni il Te Deum laudamus &c. finito il Cappellano ſtando all'Altare dica.

Orationi in fine della admiſſione.

℣. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.
℟. A templo ſancto tuo quod eſt in Hieruſalem.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus. Oratio.

PRæſta nobis quæſumus Domine auxilium gratie tuæ, vt quæ te auctore facienda cognouimus, te operante impleamus. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Poi il nuouo Sig. Procuratore Eccleſiaſtico dica la ſeguente oratione ſtando in piedi.

Oremus. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus da nobis fidei, ſpei, & charitatis augumentum, & vt mereamur aſſequi quod promittis, fac nos amare quod præcipis. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum filium tuum qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritu ſancti Deus &c. ℟. Amen.

Doppoi li SS. Prouiſori vecchi facciano alcune parole in eſcuſatione de ſuoi mancamenti, & il Gouernatore nuouo imponga così alli altri Officiali vecchi, vadino all'Altare, & dichino trè Pater, & tante Aue Maria in remiſſione delle ſue omiſſioni. Poi tutti i Fratelli vadino a rallegrarſi con li SS. Prouiſori nuoui, promettendoli obedienza, finito, ſi deſtribuiſca il pane benedetto, come nel

Penitenza alli Vfficiali vecchi.

Diſtributione del Pane benedetto.

nel giorno degli Innocenti, così se ne vadino con la benedittione del Signore.

Delle feste, & giorni da ragunarsi alli Officij nell'Oratorio. Cap. X.

A Laude di Dio, & di Maria Vergine, per aiuto, & protettione apresso sua Diuina Maestà per salute anco nostra, & ad augumento di questa nostra santa Confraternità, Statuniammo, & Ordiniammo che in charità, & per bene operare, che tutti li Fratelli della Compagnia siano pregati a ritrouarsi al santo Oratorio alli Officij della Madonna, & altri, come sarà notato quì di sotto, cioè.

Tutte le Dominiche dell'anno la mattina.

La vigilia di Pascha di Resurettione la sera per la mattina.

Le due feste seguenti la mattina.

L'assensione del Signore, la mattina.

Il giorno della Pascha dello Spirito Sãto la mati.

Le due feste seguenti la mattina.

Il giorno della Santissima Trinità.

La vigilia del Corpus Domini, la sera per la mati.

Tutti li giorni della quaresima la sera alli sette salmi, & repositione del Santissimo Sacramento.

Tutti tre gli vfficij della Settimana Santa, la sera.

Genaro. La Circoncisione del Signore. 1.

La Epiphania del Signore. 6.

S. Antonio Abbate. 17.

S. Fabiano, & Sebastiano martiri. 20.

S. Gaudentio vesc. & confessore nostro Prot. 22.

La Pu-

La Purificat. della Madõna, & daſsi la cãdela. 2. *Febraro.*
S. Gioſeppe confeſſore. 19. *Marzo.*
L'Annunciata della Vergine. 25.
S.Marco Euangeliſta. 25. *Aprile.*
SS.Filippo, & Iacomo Apoſtoli. 1. *Maggio.*
L'Inuentione della S.Croce. 3.
Natiuità di S.Gio.Battiſta. 24. *Giugno.*
Santi Pietro, & Pauolo Apoſtoli. 29.
La Viſitatione della Madonna. 2. *Luglio.*
S. Iacomo Apoſtolo. 25.
S. Maria della Neue. 5. *Agoſto.*
S. Lorenzo martire. 10.
L'Aſſontione della Vergine. 15.
S. Bartholomeo Apoſtolo. 24.
La Decollatione di S.Gio.Battiſta. 29.
La Natiuità della Madonna. 8. *Settembre.*
S.Matteo Apoſtolo, & Euangeliſta. 21.
S.Amico Martire. 12. *Ottobre.*
SS.Simone, & Iuda Apoſtoli. 28.
Tutti li Santi, & la ſera al veſpero de morti. 1. *Nouembre.*
La Commemoratione delli morti. 1.
S.Catherina vergine & Martire. 25.
S.Andrea Apoſtolo. 30.
La Concettione della Madonna. 8. *Decembre.*
S.Lucia Vergine, & martire. 13.
S.Tomaſo Apoſtolo. 21.
Natiuità del Sign. la vigilia la ſera per la matt. 25.
S.Stephano Prothomartire. 26.
S.Gio.Apoſtolo, & Euangeliſta. 27.

Li SS. Innocẽti, in tal mattina si fãno gli vfficij. 28

Oseruationi per li fratelli nell'Oratorio.

SAranno auuertiti, & essortati tutti li fratelli, che al tempo de gli officij, non entrino nel oratorio senon col sacco vestiti, & nel entrare s'asperghino d'acqua benedetta, poi vadino di longo all'Altare & ingienochiati facciano oratione, dopò leuati facciano riuerẽza sino in terra all'Altare, si voltino poi alli Signori Prouisori & col capo s'inchinino à loro, & a tutti li fratelli, poi à sedere, & stiano quietamente, & diuoti à tutti gli vfficij, senza parlare tra loro, & dichiasi gli vfficij diuotamente, & apuntatamente, & nel fine de tutti gli vfficij si dica l'oratione per il fondattore della Compagnia, & Monte cioè. Oremus.

DEVS qui solo nutu omnia ex nihilo, hominemq; ex limo terræ ad tui imaginem creasti, spiritumq; vitæ, vt te cognosceret cognoscendo, amaret, amando faueretur, fauendo in celestibus ædibus collocares inspirasti. Præsta quæsumus, vt qui congregationem istam ad te laudandum, benedicendum, glorificandum verbo, & opere instituit, vnà cum omnibus qui in talibus occupantur gloriose semper Virginis genitricis tuæ suffragijs adiuti, in cælestibus ædibus habitare permittas. Per Christum. &c. ℟. Amen.

Li Signori Prouisori curino per li tre officij della setti

Li Signori Prouisori habbiano cura che li tre officij della Settimana Santa si dichino con sollennità di musica, apparato, & interuento di tutti i fratelli, & similmente la sera del venerdi Santo doppò l'offi

l'officio che tutti li fratelli li quali si trouaranno in Nouara, conforme all'obligo, & giuramento loro, nel cap. 13. si trouino al santo oratorio con vna torza gialla per ciascuno, & il suo sacco per andare in Processione al Duomo, ad inseruire, & accompagnare il Santiss. Sacramento in modo che fu portato Iesu Christo al sepolcro, secondo il solito.

mana santa Sepolcro, et processione.

Delli funerali per quelli della Compagnia, esequie, & anniuersarij. Cap. XI.

PER honorare tutti li corpi delli morti della nostra Compagnia, statuuiamo, & ordiniamo, che peruenuto a notitia del Camarlingo la morte di qualche fratello, ò sorella sia sua la cura di mandarli il Capellano nostro con la Cotta, stola, & Croce, il quale habbia le sue perminenze debite, con il fattore, & nel portare il corpo al sepolchro che l'accompagnano con dodeci fratelli vestiti col sacco, & ciascuno habbia vna candela di cera gialla di due libre l'vna in mano, & vadino inanti alla bara funerale, con il nostro fattore, il quale habbia il Tabarro nero, con il segno della Compagnia sopra, & se sarà huomo, sia vestito co'l sacco sopra il palio, della Compagnia, se sarà donna, basti il palio, con li dodeci fratelli. Il primo venerdi doppò che sarà sepolto, il Capellano gli dica vna messa de' morti piccola co'l suo responsorio, per l'anima del fratello, ò sorella defunto; hauendo lasciato buona elemosina al Monte, si faccia can-

Cura del Camarlingo.

Capellano, & fattore.

Dodeci fratelli col sacco, e lumi.

Co'l Palio della Compagnia.

tar solenne come li primi Venerdì del mese, & si noti al libro delli fratelli, & sorelle, il giorno, mese, & anno, che saranno morti, & oue saran sepolti. Tutti i fratelli, & sorelle, douunque si troueranno, peruenuto che sia loro à notitia, siano pregati à dire sette Pater noster, & tante Aue Maria, &c. co'l versicolo, Requiem æternam &c. per l'anima sua, & hauranno cento giorni d'indulgenza, & questo acciò si faccia la debita commemoratione de tutti li fratelli, & sorelle defunti, & benefattori del Mõte, ogni primo Venerdi del mese, non festiuo, se non l'altro seguente, celebri nell'Oratorio vna messa de' morti cantata con li responsorij nel fine intorno alla cassa, con l'interuento d'alcuni della Compagnia, à chi piacerà di venire, per hauere cento giorni d'indulgenza. Tutti li presenti, & assenti, si fratelli come sorelle, saranno pregati à dire cinque Pater, & tante Aue Maria, &c. co'l Requiem æternam, &c. che haueranno la medema indulgenza. Li anniuersarij, Messe, & altri oblighi lasciati, & che si lasciaranno alla compagnia, & Monte, li Sign. Prouisori, co'l Camarlingo li facciano essequire compitamente, acciò non siano fraudate l'anime di quelli che lasciano, & la compagnia ne senti aggrauio, & vergogna.

Primo Venerdì vna messa per l'anima sua

Notasi il giorno della morte, & oue è sepolto.

Sette pater & tante Aue Maria da tutti della Compag.

Cento giorni d'indul.

ogni primo venerdì del mese messa, & officio per li morti della Compagnia, & benefattori

cinque Pater, & tante Aue Maria per ciascuno anniuersario.

Che si essequiscano tutti li legati, di mese, & altro cõpitamente.

Come si riceuano quelli che entraranno nella nostra Compagnia. Cap. XII.

PER euitare il consortio degl'huomini di mala fama, & scandalosa vita, perche accade ben

ſpeſſo, che vn cattiuo ſolo corrompe molti buoni.
Statuiamo, & Ordiniamo, che chiunque vorrà entrare nella noſtra compagnia, ſia primieramente propoſto à quella quando è adunata nel ſanto Oratorio dopò l'officio da vno delli Sig. Prouiſori, il qual preghi tutti li preſenti à voler dire il voto ſuo, ſe ſi deue admettere, ò nò, & trouandoſi quel tale infame, & di mala vita non ſi admetta, trouandoſi all'incontro buone relationi, & ottenuto à voto dalla maggior parte delli fratelli preſenti, gli detti Sig. Prouiſori gli riferiſcano che per buone relationi hauute da lui, & voto ottenuto, che venghi à ſuo piacere che ſi admetterà. Nella prima, ò ſequente adunanza che ſi farà al Santo Oratorio, che ſi preſenti con vna torcia bianca & col ſacco nero nuouo, ſuo proprio, & inanzi, ò doppò la Meſſa ſe gli facciano le ſolite cirimonie come nel libro di Cōfraternità, del modo di riceuere li nouitij, & legga, ò ſi faccia leggere da vn'altro, prometta, & giuri come nel ſequente capitolo. Queſto fatto, li Sig. Prouiſori, & altri fratelli lo riceuino ad oſculum pacis, ſi ſcriua il ſuo nome al libro dal Camarlingo, poi pigli il ſegno, & Sommario delle facultà, & Indulgenze delli Sig. Prouiſori, & tanto ſi oſſerui à tutti. Similmente à gli aſſenti, li quali entraranno, & ſaranno admeſſi per Procuratore, ſi vſino le medeme cirimonie à detti Procuratori, pregando però eſſi aſſenti che almeno vna volta l'anno vogliano viſitare, ò far viſitare il Santo Oratorio, con porgere

Si propongā nell'Oratorio.

Si preſenti co'l ſanto nuouo zornia, & elemoſina à ſua arbitrio.

Come ſi riceuano gli aſſenti.

qualche limosina à loro arbitrio per souuenire il Sac. Monte. Che in oltre sia lecito alli Sig. Prouisori, ò almeno a due di loro, con due delli deputati, senza adimandar la Compagnia, di far descriuere, & accetar nella Compagnia huomo, ò donna, che à loro parerà, in caso d'infirmità, ò altra necessita, pur che siano di buona fama, & gli huomini incontinente facciano far il sacco promettendo quanto prima potranno di presentarsi al santo Oratorio, à far le cirimonie debite, & consuete.

In caso d'infirmità, ò altra necessità.

Della promessa, & giuramento d'essi ch'entrano nella Compagnia. Cap. 13.

POI che il timore di Dio suole operare molto nella mente degli huomini. Statuiamo, & Ordiniamo che qualunque persona hà da entrare in questa Santa Confraternita, permetta, & giuri, come segue. ℣. 3.

Promessa, & giuramento de Nouitij.

Io N. Prometto di osseruare fedelmente tutti gli ordini, & statuti di questa Venerabile Confraternità, riuerire, vbbidire, & honorare tutti gli vfficiali suoi per tutto il tempo di mia vita, & postposto ogni proprio, & alieno interesse, rispetto, amicitia, ò timore, attendere sempre alla gloria d'Iddio, & all' honore, vtile di essa Confrarernita, & suo Sacro Monte, accettando, & essercitando tutti gli vfficij, che mi saranno imposti, tanto minori questo maggiori, senza escusatione, ò replica alcuna, rimettēdomi in questo alla propria conscienza. E giuro di

venire

venire co'l ſacco, & torcia gialla ogni ſera del Venerdì Santo: ad inſeruire, & accompagnare la proceſſione del Santiſſimo Sacramento. Di venir'al ſanto Oratorio ogni giorno delli Santi Innocenti, alla matina quando ſi creano gl'vfficiali non eſsēdo aſſente ò legittimamente impedito. Di eſſer buono, & fidel Chriſtiano, vbidiente, & fedele alla ſanta Chatolica Chieſa Romana, ne mai tenere opinione da quella reprobata. Ne di trouarmi mai in trattato, ò parlamento contra l'honore & vtile della Compagnia, & Monte, coſi prego la ſantiſſima Trinita, la beatiſſima Vergine Maria, ſanto Pietro, ſanto Paolo, ſanto Gaudentio, & ſanto Amico, martire, noſtri protettori, & Auuocati, che m'inſpirino à far coſa loro grata, ſalutifera all'anima mia, ad eſſaltatione, vtile, & honore di queſta Pia, ſanta, & laudeuole Compagnia & ſuo ſacro Monte. Quòd Deus mihi concedere dignetur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Della poteſtà del Signore Prouiſore, & Vicario, di lui nell'Oratorio. Cap. 14.

PER che da Dio ci è tanto raccomandata l'obedienza, & ſanta Pace, la quale per conſeruatione, & accreſcimento: di queſta ſanta Confraternità à noi dee continuamente eſſer inanzi à gli occhi, & in oſſeruanza. Statuiamo, & eſpreſſamente ordiniamo, che il Signore Prouiſore, Eccleſiaſtico, è gouernatore habbia omnimoda auttorità, & Poteſtà

Omnimoda authorita nelli Fratelli.

D'imporre penitenza. Potestà in tutti li Fratelli della nostra Compagnia, & possa loro commandare, ammonirgli, essortarli alli innobedienti imporre penitenza, all'arbitrio suo, fare adempire la penitenza, & pena contra li transgressori, & gl'incorrigibili, col voto però de gl'altri Signori Prouisori, come ostinati cassarli, & priuarli di tal consortio, & canzellarli dal libro. *Cassar gl'incorigibili & trāsgressori.* Di più occorrendo, che Dio nol voglia, s'degno alcuno: tra Fratelli, debbano, il Signore Gouernatore, & gl'altri Signori Prouisori, procurare di pacificargli, & ridurgli alla Pace, & li detti Fratelli, siano tenuti, in virtù di santa obedienza à far compromesso, ò de iure, & de facto, ò secondo che à loro parerà, di tutte le querele loro ciuili, & criminali in essi Signori Prouisori, & se alcuno: dubiterà d'essi, se li diano altri adiunti della Compagnia confidenti, li quali rimosso da loro ogni precio, preghi, timore, amore, & odio, solo hauendo Iddio inanti à gl'occhi, sentenzijno, & diffiniscano tutte le dette querele, odij, differenze, inimicitie, ingiurie, & liti ciuili, & criminali, dalla qual sententia non possano appellarsi, ne pretendere di nullità, ne dimandare reduttione, ne reuisione, sotto pena d'esser' perpetuamente, cassi dalla Compagnia, in oltre che il Vicario del Signore Gouernatore in sua absenza habbia nell'Oratorio la medesima authorità, si nell'ordinare l'officio corregere, imporre la penitenza, & assoluere, come nelle altre sudette cose se vi fosse il Signore Gouernatore, proprio habbia esso Vicario,

Procurar la pace tra Fratelli.

Facciano cōpromesso.

Non possano appellare.

Il Vicario habbia la medesima authorità nell'Oratorio.

la cura di tutte le Bussole delle Parochie, di Nouara, & procuri che ogni Dominica, & ogni festa principale dell'anno, si cerchi per tutte le Case delle Porochie à beneficio del santo Monte, acciò si possino pagare li ministri salariati, & altre spese necessarie.

Esso Vicario habbia cura delle bussole, & elemosine.

Dell'officio, & authorità delli Maestri di nouicij nel santo Oratorio. Cap. XV.

STatuiamo appresso, & ordiniamo che li Maestri de nouitij insegnino le nostre Cōstitutioni, & ordinationi, & à dire l'officio à tutti li nostri Fratelli, che vorāno frequētare & frequēterāno il sāto Oratorio, & ordinino, & impōgano doue debbano sedere gl'vfficialli dell'Oratorio, & gli altri della Compagnia. Aiutino à vestire li Nouitij, che entrarāno nella nostra Compagnia, & procurino che siano dal Camarlingo descritti al'libro de Fratelli, & impongano à quelli si spetta di dire le Antifone, le lettioni, & altro dell'vfficio curino, che li otto Choristi parimēte: siano soleciti ogni matina dell'officio à venire à sostenere li salmi, hinni, & altro che da essi Maestri de Nouitij sarà loro imposto.

Insegnano à dir l'officio, & le cōstitutioni.

Facciano seder à suoi luoghi li officiali, & Fratelli.

Aiutino à vestir li nouitij.

Impongano le lettioni, & Antifone.

Che i Choristi siano soliciti alli Officij.

Dell'Officio delli due Sagrestani nell'Oratorio. Cap. XVI.

STatuiamo parimente che li due Sagrestani in compania del Cappellano, per le cose sacre, habbiano cura dell'Oratorio, di sarrarlo, aprirlo,

Curano l'Oratorio.

 & net-

Accender lume; dar la pace.

& nettarlo, ordinare l'Altare, il bianco delli Sig. Prouisori, ordinare li leggij, accender'i lumi seruire alle Messe, dar la pace, & far altre cose simili:

Curano i paramenti.

Promettino di tener'cura delle robbe dell'Oratorio, per inuentario, con tutti i paramenti, & altro

Diano sigurtà.

seruitio d'esso, & del culto diuino & ne diano sicurtà al Camarlingo, poi per inuentario riconsignarli al fine del'loro officio à quelli che succederanno.

Dell'Officio, Potestà, & obligho delli Signori Prouisori. Cap. XVII.

PErche conuiene che li Signori Prouisori, mandino ad'essequtione le cose necessarie della nostra Compagnia, & Monte, Statuiamo, & ordiniamo, che li Signori Prouisori siano Capo, & guida di tutta la nostra Venerabile Compagnia, & sacro Monte, & nō potendosi vnir'tutti trè, due d'essi habbiano la medesima, & suprema authorità, &

Possono cōmandar' à Fratelli.

facultà, come se vi fossero tutti trè insieme. Possano à tutti li Fratelli, & ciascuno di loro, nelle cose licite, vtili, & honesti della detta Compagnia, & Monte ordinarē, & commandare, & ciascuno gli presti la debita riuerenza. Siano administratori del santo Monte di tutti li suoi beni, & luoghi, mobili, & immobili, presenti, & futuri, fatto parola in vna

Quando si à da far Cōgregatione secreta.

Congregatione secreta, nella quale v'interuengano li nominati nel Cap. 4. delle Congregationi secrete, tale Congregatione secreta si faccia nel santo Oratorio ogni primo venerdì del mese, & quante volte piacerà alli Signori Prouisori, che vedranno

no esser'necessario. Possano li detti Signori Prouisori, spendere sino alla somma de liberi vente co'l interuento di duoi Sindici, in reparationi necessarie, far'elemosina alli bisognosi, & poueri infermi della Compagnia, sino à xx. soldi per volta, & nelle feste principali de nostri luoghi, presenti, & futuri, & dell'Oratorio far' preparare, & ordinare honoratamente. Et far celebrare le Messe solenni, officij, & in specie quelli della settimana santa, & la processione della sera del Venerdì Santo: solennemente à tutto loro potere, con honoreuole apparato del sepolcro, cosi nelle altre cose necessarie, & honeste, cõmandare, & astringere il Camerlingo, contrascrittore, & custode delli Pegni ogni mese vna volta, à dare, & mostrare ciaschuno d'essi i suoi conti. Far'descriuere al libro dello specchio li debitori, (eccetto che del prestar'del Monte) & transgressori de gli statuti, come si contiene nel capitolo quinto. Di più far tutte le bolette delli danari che si hanno da pagar'tutto l'anno dal Camerlingo, saluo del prestar del Mõte, & tener vna chiaue dell'Archiuio delle scritture, & libri della nostra Compagnia, & Monte, & vn'altra chiaue della cassa principale delle elemosine. Siano tenuti, & obligati tutti insieme, ò due di loro hauer'visitato tutti li nostri luoghi, & beni presenti, & futuri, ogni sei mesi vna volta, & mãtenerli da Rouina, & vsurpationi, secondo la loro possibilità. Curino con li Deputati, Auuocato, & Procuratore far'riscuotere

Possono spẽdere sino à libri vinti.

Possono far elemosina sino à soldi venti.

Facciano preparar'le Chiese, dir le Messe, officij, & oratione quelli della settimana santa la processione, & sepolcro. Veder i conti.

Far descriuere i debitori.

Visitar tutti i nostri luoghi.

Far riscuotere i debitori vechi.

 lide-

li debiti vecchi, con ogni debita diligentia secõdo la conscienza loro. Ogni prima Dominica del mese dimandino la Congregatione Generale nel santo Oratorio, doppò l'officio, & Messa secondo il bisogno, & diano conto di tutte le facende di momento, à tutta la Compagnia, & trattino tutte le facende importanti, col voto di tutti, in quelle cose nelli quali si ricerca il voto di tutti, si mandi à volta la bussola con le palle, ogni volta che doi della Compagnia la dimandino, & bastarà à far valida la Congregatione Generale: quel numero de officiali, & Fratelli, che si contiene nel Capitolo terzo sollecitino, & procurino insieme con l'Auuocato, & secretario le cause, & altro della nostra Compagnia, & Monte, & similmente le cause delli poueri incarcerati, con procurare ogni mese di far le visite ò essi Carcerati per la facultà che habiamo è sollecitino, le loro compeditioni, con prouederli del viuere, & altro soccorso necessario. Delli condannati alla morte, sia loro la cura come deputati ancora per confortatori à far la charità di confortarli, & altro, come è notato nel Capitolo 38. delli Confortatori facciano metter'à Protocollo, dal Secretario tutti li contratti della nostra Compagnia, & Monte, siano tenuti, col Camarlingo far' prouedere à tutti li bisogni de morti, essequie, anniuersarij à noi pertinenti, far dire vna Messa cantata da morti ogni primo Venerdì del mese, non feriato, se non l'altro sequente per l'anima de' Fratelli,

Le Congregationi Generali quãdo.

Curino le cause della Compagnia & Monte.

Le cause de poueri carcerati.

La visita d'essi Carcerati ogni mese.

Li prouedano del viuere.

Confortar li condannati alla morte.

Mettere à protocollo tutti i contratti.

Prouedano à bisogni de morti, essequie, & anniuersarij.

Messe per quelli della Compagnia & benefattori defũti.

telli, ſorelle, & Benefattori della Compagnia, & Monte defonti. Diano vna volta l'anno il ricordo in ſtampa à tutti li Notari della Città, & Dioceſi, acciò riducano à memoria alli teſtatori il Sacro Monte, come ſono obligati chi commiſſione applicabile. Non poſſino per via alcuna riſcuotere ne riceuere danari d'entrate ordinarie, & ſtraordinarie, ouero altra ſorte d'entrate d'eſſa Compagnia, & Monte, ſotto pena d'eſſere caſſi dall'Officio finito, l'anno dell'officio: ſiano obligati ſtare al ſindicato, & à render raggione della loro adminiſtratione alli Signori Prouiſori, & alli quatro Deputati, & Sindici che ſi crearanno, di nuouo, & non à quelli del ſuo tempo. Poſſano de i prefatti Signori Prouiſori, tenere vn'libro d'entrata al paro del Camarlingo, & Contraſcrittore, & ſiano obligati almeno vna volta nel loro regimento far inuentario di tutti i mobili, & hauere del Monte che la gouerno del ſacro Monte, circa il preſtar' ſopra i pegni ſiano tenuti, & non manchino di prouedere, & veder diligentemente che non ſi preſti, ſe non a poueri, & in queſto, & ogn'altra coſa di detto ſacro Monte, curino, & ſtudino con ogni diligenza, & amore, che le coſe paſſino bene, fidelmente, & giuſtamente, à laude di Dio, & à honore, eſſaltatione, & vtile di eſſo ſacro Monte, & Confraternità.

Diano il ricordo alli Notari per li legati.

Non riſcuoſtano danari.

Stiano à ſindicato.

Che non ſi preſti che à poueri.

Del Camarlingo, & ſuo officio. Cap. XVIII.

STatuiamo, & ordiniamo che hauendo il Camarlingo di hauere in mano tutte le robbe,

entrate, Pegni, & altro della nostra Compagnia, & Monte, primieramente non si possa ellegere nissuno à questo officio il quale habbia ricercato, & pratticato di hauerlo, poi se li dia il giuramẽto, come nel capitolo 9., & data la sicurtà à sodisfatione delli Signori Prouisori, Prometta di osseruare à suo potere tutto l'infrascritto capitolo. Poi conserui, & gouerni tutto le cose Mobili, preciose, & non preciose della Compagnia, & Monte, riceuute per inuentario dal Camarlingo vecchio in presẽza delli Signori Prouisori, & deputati vecchi, & nuoui. Ne habbia, ne possa ancora di licenza delli Signori Prouisori, prestar'ad' altri, ne vsare per se li pegni, sopra quali haurà prestato danari à nome d'esso Mõte, sotto pena del periurio, & di esser' casso dalla Compagnia:, & dall'officio, & di pagar del suo quanto danno patisse la Compagnia, & Monte, & più ad arbitrio delli Signori Prouisori, Riscuota tutte le entrate, ordinarie, & straordinarie di essa, & faccia tutti li pagamenti che occurreranno per boletta, durante il suo officio habbia vna chiaue dell'Archiuio delle scritture, & libri. Possa commandare in cose vtile, & honeste, al Custode delli Pegni, & al fattore, mascimamente nel seruitio delli pegni, & altro del sacro Monte, portandosi bene possa esser confirmato vna, & tante volte quanto parrà alla conscienza, & il giuditio dettera alli Sig. Prouisori, Deputati, & consultore che si crearanno. Sia obligato à tener'conto alla mercantile in vn'li-

Pigli il giuramento & dia sigurtà idonea.

Prometta quanto in questo Capitolo.

Conserui tutte le cose mobili.

Li riceua per inuentario.

Non presti ne vsi per se pegni del Monte sotto pena del periuro, & esser casso.

Riscuota le entrate, & altro.

Habia vna chiaue delle scritture

Commandi al custode de pegni, & al fattore.

Possa esser cõfirmato.

vn'libro, con vn'ſcontro che terra il contraſcritore: chi tutti li maneggi, elemoſine, entrate, riſcoſſe, ſpeſe, & legati fatti, & che ſi faranno alla noſtra Compagnia, & Monte, de danari, & altre coſe mobili, con nota degli heredi, & del pagamento che faranno, appartato dalli libri del preſtare ſopra li pegni del Monte, Nel preſtare ſopra li pegni, habbia da tener vn'libro al paro di quello del Cuſtode delli pegni, & ſia ſua la cura del preſtare, ò far preſtar dal detto Cuſtode, il quel cuſtode il Camerlingo l'habbia da pigliar eſſo à ſuo contento, perche eſſo Camerlingo, oltra la ſigurtà idonea che darà per ſe, prometta ancora, & s'oblighi per il detto Cuſtode in ampla forma, ſeruando l'ordine ſolito del preſtare, & riſcuotere, con hauer l'occhio che non ſi preſti ſe non a poueri, & mettere al fine del libro la nota delli pegni venduti che ſarãno paſſati otto meſi, per poter reſtituire, il ſopra più che ſi venderanno alli padroni delli pegni, finito l'anno del ſuo officio ſia obligato à conſignare per inuentario nel termine d'otto giorni tutte le ſudette robbe mobili di qual ſi voglia ſorte, & nel detto termine hauer'conſignato i libri ſuoi delli conti, alli Deputati, & ſindici, & di pagar'immediate quetanto che li Deputati nuoui lo condannaranno, ſenza alcuna eccettione eſſendo renitente in conſignar'le dette robbe, libri, & danari nel detto termine, ſia reputato infame, periuro, & perpetuo caſſo della Compagnia, & oltra à ciò, ſi

Tenghi vn libro con lò cõti di tutto il maneggio.

Sia ſua la cura del preſtare, ò del cuſtode, quel ſia preſo da lui, & prometta per eſſo cuſtode.

Che non ſi preſti che à poueri.

Noti li pegni vẽduti.

Stia à ſindicato.

Eſſendo renitente.

Pena di esser casso.

possa astringere à render'li conti, & à pagare, quinto sarà debitore per tutti quelli rimedij conceduti dalla ragione, etiam per iuramentum in litem contra eum prestandum, oltra che sara escomunicato di escomunica Papale, nella quale incorrera ipso facto, ne potrassi assoluere che da Sua Santita, & nel'articolo di morte, come nel Breue della errettione appare. Cõportando poi che altri che lui egli riscuota, & pigli in contanti delle entrate predette, esso Camarlingo, oltra le predette pene, sia tenuto à ripagarle del suo alla Compagnia, & Monte, & dalli Sindici si mettano à suo conto, & li detti Sindici habbiano facultà di poterlo condãnare, come à loro parerà dalla qual condãnagione, non possa, ne debba appellarsi, ne dire di nullità, scriua al'libro di sua mano tutti li Fratelli, & Sorelle che entraranno nella Compagnia. Dia ancor'ordine, & proueda cõ il Cappellano & fattore per li funerali di quelli che morirãno della Compagnia, & assista al tempo che si fara la charità verso li condannati alla morte per giustitia per proueder'à quello fesse bisogno.

Excomunicato di excomunicata Papale.

Li Sindici lo condannano.

Ne possa appellare.

Proueda à funerali, & alle giustitie.

Dell'contrascritore, & suo officio. Cap. XIX.

PER obuiare à qual si voglia malitia. Statuiamo che il contrascritore piliato il giuramento, come nel Capitolo ix., & promesso à suo potere, quanto nel presente Capitolo possi restar' longamente in officio à beneplacito della Congregatione

ne ſecreta. Sia obligato à tener conto alla mercantile de tutte le robbe, entrate, vſcite, ordinarie, & ſtraordinarie, laſſiti, elemoſine, offerte, & maneggio della Compagnia, & Monte, in vn'libro aparte, oue habbia giornalmente à ſcriuere ogni coſa all'incontro di quello del Camerlingo. Sia ancora obligato à riuedere ſpeſſo tutto quello che ſi preſtarà, & riſcuoterà ſopra i pegni, & col Camerlingo, & cuſtode delli pegni hauere cura di vendere, & far vendere all'incanto tutti, i pegni che paſſarāno otto meſi, con tener conto nel fine del libro quel più che ſi venderanno, per reſtituirlo alli padroni di detti pegni. Debba in principio dell'officio d'ogni nuoua prouiſione dei Signori Prouiſiori, inſieme col Camerlingo vecchio, conſignar al nuouo Camerlingo tutte le robbe noſtre per inuētario à paro del Camerlingo, & ogni primo venerdì del meſe riſcontrare con il libro del Camerlingo, in preſentia delli Signori Prouiſori, il qual libro in fine dell'officio, ò del'anno ſi debba à conſignare alli Sindici à paro di quello del Camerlingo. Sia obligato hauer'vn'baſtardello à parte oue ſi deſcriuano ogni anno tutti li debitori vechi, acceſi allo ſpecchio, & ad'altro libro della Compagnia & Monte. Habbia da notare tutti li debitori de laſciti al paro del Camerlingo, & con ogni diligenza aiutare à riſcuotere detti laſſiti, non toccando egli danari ſenza eſpreſſa licenza del Camerlingo, altrimente non facendo il debito, ò per negligentia, ò ad'in-

Tenga vno libro al incontro del Camerlingo.

Habbia cura di far vender i pegni del Monte.

Riſcontri col Camerlingo.

Li debitori vecchi.

Tutti li debitori de laſſiti.

Pena contra di lui. ad'inſtanza di qualch'vno, ſia caſſo dall'vfficio, & rendi conto quanti danari ſi riſcuoteranno, & perueniranno al Camerlingo, li noti al libro al paro del Camerlingo, acconciando le partite dello ſpecchio di quelli che hauranno pagato. Sia obligato à interuenire à tutti li contratti che ſi faranno, pertinenti alla Compagnia, & Monte, à compre, & vendite d'ogni ſorte di robbe, con li Signori Prouiſori, Camerlingo, & altre perſone, & habbia da interuenire con li detti Officiali à tutti li biſogni delli luoghi, poſſeſſioni, robbe, deuotioni, & feſte noſtre, funerali eſſequie, oſſeruando ſempre alli Signori Prouiſori, la debita riuerenza, & obedienza, & in tutti li biſogni comandare al cuſtode delli pegni, al fattore, ſagreſtani, & al Cappellano dell'Oratorio, non facendo contra la volonta eſpreſſa delli Signori Prouiſori.

Interuenga à tutti li cōtratti.

Commandi al Custode de pegni, & fattore.

Delli quatro Deputati, & Sindici, è ſuo officio. Cap. XX.

PER che à ciaſcuno è noto quanto è bene il difendere quelli che hauranno operato bene, da quelli che hauranno operato male, acciò che ſecondo le loro opere riportano condegna retributione. Statuiamo che li quatro Deputati, i quali habbiano à durare ſolo vn'anno, preſtino il giuramento come nel Capitolo ix. è ſiano oltra Deputati, Sindici della noſtra Compagnia, & Monte, & in oltre, viſitatori de gl'infermi di noſtra Compagnia,

Preſtino il giuramento.

Siano Sindici.

gnia,

gnia, li quali ſiano obligati fra il termine di dieci giorni, dopò conſignato loro i libri da gli officiali hauer'ſindicato li detti officiali, & riueduti tutti li lor conti, quando per eſſi officiali vecchi non foſſero impediti, ò per altro legittimo, & euidente impedimento, da giudicarſi per li nuoui Sig. Prouiſori, altrimente paſſato detti dieci giorni, non poſſano più ſententiare, ma ſi creino di nuouo quattro altri Sindici. Che li detti Deputati in tutte l'eſpeditioni prouedano alli biſogni, con li Sig. Prouiſori Conſultore, Camerlingo, & contraſcrittore, eccetto che ne i caſi, ne i quali eſpreſſamente: ſi ricerca la Congregatione Generale, ſecondo queſti preſenti capitoli, ouero quando eſſa Congregatione contradiceſſe. Curino inſieme delli Sig. Prouiſori, & ſecretario, la eſſatione delli debitori vecchi, & nuoui. Habbiano da viſitar'gl'infermi della Cōpagnia: come nel Capitolo 38., & ſouuenire, i poueri ſecōdo la poſſibilità del Monte, al parere delli Sig. Prouiſori, curare col Camerlingo che li corpi de Fratelli, & Sorelle che moriranno, ſiano honorati, & inſeruiti dal Capellano, Fattore, & dodeci Fratelli come nel Capitolo 11. Et ſimilmente aiutare le cauſe de poueri incarcerati, & quando s'haperà da far giuſtitia ſi trouino preſſo li Sig. Prouiſori: per li biſogni loro, & curino che eſſi, con altri della Compagnia ſi trouino col ſacco ad accompagnarli al patibulo. Conuengano alle Congregationi Genenerali, & ſecrete quando parerà alli Sig.

Sindiano in dieci giorni

Curino la eſſattione delli debitori vecchi, e nuoui.

Viſitano gl' infermi.

Curino per li morti.

Curino le cauſe decarcerati.

Aſſiſtano alle giuſtitie.

Trouanſi alle Cōgregationi.

Pro-

Prouisori, sotto pena arbitraria al Sig. Gouernatore, essendo dimandati, & in diffetto di qualch'uno che fosse legitimamente impedito, due di loro habbiano la medesima auutorità, come tutti quattro insieme. Ogni volta che si congregaranno insieme li Fratelli nell'Oratorio à gl'officij, almeno duei d'essi si trouino à dire le Antiphone, & responsorij, in assenza delli Sig. Prouisori, sotto la pena come nel capitolo 8. 2.

Due habbiano la medesima autorita.

Del Secretario Procuratore della Compagnia, & Monte, & delli Carcerati. Cap. XXI.

A Conseruatione delle ragioni, & delle entrate beni mobili, & immobili, presenti, & futuri di questa nostra Compagnia: & Monte statuuiamo, che il secretario eletto dalla Congregatione secreta prometta di essercitare l'officio suo fedelmente, & di osseruare à suo potere, quanto si contiene nel presente capitolo, & prima di leggere, ò far leggere da vno suo fidato ad'ogni officiale eletto lo statuto pertinente al suo officio, & quello far'giurare, come nel capitolo 9. di essercitarlo fedelmente à suo potere, & sapere. Notare, ò far notare da vn'suo fidato tutti li contratti doue hauesse interesse la Compagnia, & Monte, & essi metter'à protocollo, in vn'libro separato, & publicar'bisognando, il qual libro li consegnino li Signori Prouisori, & si riserui nel'archiuio nostro, & volendolo per annotar'qualche contratto, non lo possa

Prometta come segue.

Noti tutti li cõtratti.

ritener'

ritener'presso di se oltra trè giorni per volta. Debba interuenire alle Congregationi Generali, & secrete, nel Santo Oratorio, & essendo impedito mādi vn'altro notaro fidato in suo luogho, & quiui noti tutte le proposte, deliberationi, creatione di officiali, & partiti che in dette Congregationi si farāno. Per gl'instrumenti che publicarà ad'instanza della Compagnia nostra, & del Monte non possa domandar'alcuna mercede alla Compagnia, & per che nelle occorrenze, & cause della nostra Cōpagnia, & Monte non manchi presidio, & aiuto, Ordiniāo che tutto il corpo della Compagnia, ò la maggior parte d'essa, con li Sig. Prouisori, debbano, & possano eleggere il detto secretario per procuratore, della detta Compagnia: & Monte, con potestà di poter'sustituire vno, ò più in suo luogho, à deffensione, ò vero espugnatione delle dette cause, luoghi, & robbe di qual'si voglia sorte della Compagnia, & Monte nostro, al quale si dia piena autorità secondo il bisogno, & di tal'elettione se ne roghi vn'altro Notaro, & cauisi publico instromento, & habbi à comparire in tutte le cause, ordinarie, & straordinarie della nostra Compagnia: & Monte, & ordinare, & dittare, insieme con l'Auuocato nostro tutte le scritture aciò necessarie. Et ogni primo Venerdi del mese dar notitia alli Signori della Congregatione secreta di tutto quello che sarà fatto similmente gratis, procurar'insieme col'Auuocato, nostro le cause de poueri Carcerati, accio si

Interuengā alle Cōgregationi.

Sia procuratore.

Procuri gratis le cause de poueri carcerati.

 espe-

espediscano per giustitia quanto prima. Non facēdo il debito lo possino reuocare, & in suo luogho cōstituir nuouo procuratore adunato, come sopra, à tal reuocatione, il corpo della Compagnia.

Del Custode delli Pegni del Sacro Monte, & suo Officio. Cap. XXII.

Lo elega il Camerlingo.

PER il bisogno del Gouerno delli pegni del Sacro Monte, Ordiniamo che il Custode delli pegni sia à eletione, & sodisfatione del Camerlingo, & dia sicurtà à contento d'esso Camerlingo, & pigli anch'esso il giuramēto come nel Capitolo 9. poi prometta di osseruare à suo potere, quanto è nel presente capitolo. Possa restar in officio longo tempo, secondo i suoi buoni portamenti, sia obligato à risēder sempre nella casa doue staranno li pegni, del Monte, & quando prestarà sopra li pegni li vegga bene, & ne faccia la stima, che prestandosi più di quello che vagliano i pegni, sia il danno suo, & in suo diffetto ò del Camerlingo, & non del Monte. Aiuti in tutto quello che bisogna il Camerlingo per tal negotio del prestare. Custodisca bene li pegni che non si guastino dalle tarme, ò altro, tenendo buon' ordine, con metter da parte tutti quelli pegni che passaranno otto mesi, acciò si possano vendere, ne possa toccar danari fuor' del prestar' sopra pegni, senza ordine del Camerlingo sia vbidiente alli Sig. Prouisori, Camerlingo, & Contrascrittore in tutto quello che gli sarà comandato, al

Dia sigurtà.

Pigli il giuramento.

Possa esser confirmato

Custodisca bene li pegni.

Sia vbidiente.

quale, la venerabile Compagnia dia per le sue fatiche qualche honesta mercede, & mancando ouero guastãdosi qualche pegno, se egli, ne la sigurtà saranno idonei per sodisfare, il Camerlingo stia à buon conto del suo.

Sia Salariato.

Del Fattore della Compagnia, & Monte, e suo Officio. Cap. XXIII.

ESsendo necessario per il gouerno delli luoghi, & altro della Compagnia, & Monte, prouedere d'vna persona industriosa, attiua, & da bene, per la essequtione delle facende nostre, Statuuiamo che il fattore eletto dalla Congregatione secretta, in prima pigli il giuramento come nel Capitolo 9., & prometta di vbidire alli Signori Prouisori, Sindici, Camerlingo, & Contrascrittore, & di osseruare à suo potere, quanto nel presente Capitolo, dia sicurtà idonea del suo maneggio di renderne buon' conto, & di essercitare il tutto fedelmente. Aiutare insieme co' Sagrestani à tutti li bisogni delli Officij Processioni, & altro, & far portar' tutte le robbe nostre, & d'altri, che si adopreranno à Feste, Processioni, & altri bisogni, & li panni neri da mortorij. Sia obligato alle essequie, & anniuersarij, & accompagnar' li corpi morti della Compagnia alla sepoltura, insieme co'l Cappellano nostro con l'ordine datto di sopra nel Capitolo 11. Sia obligato, à dimandar la Congregatione secreta, & Generale, & gl'vfficiali tutti, ò parte, ogni volta che dalli Signori

Pigli il giuramento.

Dia sigurtà.

Trouasi à morti essequie anniuersarij, & altri officij.

Dimandi le Congregationi.

gnori Prouiſori li ſarà comeſſo, della qual dimanda biſognando, ne faccia relatione al noſtro Secretario, & oltra tal dimanda, dia ancora ſegno della Campana. Dia auiſo alli Signori Prouiſori, Deputati, & Camerlingo quando s'hauerà da fare qualche giuſtitia, & vi aſſiſta eſſo per poter' dimandar' altri in aiuto ſe biſognerà per accompagnarli al patibolo, conforme quanto ſi è ſtabilito nel Capitolo 42. Aſſiſta, aiuti il cuſtode delli pegni ogni volta che ſarà dimandato nel tempo che ſi preſta, ſi riſcuotano i pegni, & che ſi vendano, & quando ſi voltaranno, & netteranno, perche non ſi guaſtino dalle tarme habbia d'hauer' qualche honeſto premio, che parrà alli Signori Prouiſori, & ogni volta che mancaſſe in vna delle ſudette coſe caſchi nella pena che parerà alli Signori Prouiſori, ò al Signor Gouernatore ſolo d'applicarſi al Sacro Monte, & poſſa eſſer rimoſſo dall'officio incorrendo più di trè volte in errore, & queſto all' arbitrio delli Signori della Congregatione ſecreta.

Ne faccia relatione.

Dia auiſo, & aſſiſta quando ſi farà giuſtitia.

Aiuti il cuſtode de pegni.

Sia ſalariato.

Del Cappellano della Compagnia, & ſuo officio. Cap. XXIV.

CIrca il regimento dell'officiatura dell'Altare, & del noſtro Oratorio, Statuuiamo che il noſtro Cappellano prima ſia huomo da bene, di buona vita, & fama, poi giuri come nel Capitolo 9. è prometta di vbidire li Signori Prouiſori, & di oſſeruare à ſuo potere, quanto ſi contiene nel preſente

Sia huomo ſufficiente.

Pigli il giuramento.

te Capitolo. Sia obligato à trouarsi all'oratorio à tutti gli vfficij, & alle processioni, essequie, & anniuersarij, & altro che dalli Fratelli si farãno in esso, & in tutte le feste cõmandate, & di osseruanza nella Città, & le Dominiche tutte, sia tenuto celebrare ò in caso di legittimo impedimento, far celebrare la Santa Messa nell' Oratorio, ò vero all'Altare di S. Pietro, ò doue voranno li Signori Prouisori, ogni Venerdì dell'anno dire la Messa da Morto per l'anime de morti della Compagnia delli benefattori d'essa, & del Sacro Monte, con il libera me Domine ℣. in parole dopò la Messa. Et similmente tutte le Messe de legati, & oblighi della nostra Compagnia si fatti, come che si faranno. Dia idonea sicurtà per il maneggio, & gouerno delli paramenti da Messa, dell'Altare, & altri paramenti, & robbe dell'Oratorio, & della Compagnia delle quali ne hauerà d'hauer cura insieme con li sagrestani, à quali si habbia da Consignar' ogni cosa per inuentario dal nostro Camerlingo, come nel Capitolo 16. delli sagrestani. Assista in tempo che si farà giustitia per souuenire à quelli afflitti delli Signori Sacramenti, & altri conforti spirituali per mantenerli in fede, & pacienza, acciò muoiano in gratia del Signore, & per ciascuno giustitiato dica vna Messa da morto, per l'anima sua ad alcuno altare preuilegiato. Habbia à mostrar' à gouernare gl'vfficij al vso del Santo Oratorio, & ogni volta che mancasse à quanto di sopra s'è detto, ouero facesse mali

Trouasi à tutti gl'vfficij, & altro.

Dica le Messe tutte.

Ogni Venerdì per li morti, & benefattori

Dica l'altre Messe d'obligo, è legati.

Dia sigurtà

Gouerni i paramenti & altro del Altare.

Assista alle giustitie.

Dica vna Messa per giustitiato.

 por-

Si possa rimouerlo. portamenti sia in arbitrio delli Signori Prouisori, & della Congregatione secretta il rimuouerlo dal detto luogho, & metterui vn'altro che il detto Cappellano habbia d'hauer per suo salario ogni anno quello che ordinerà la Congregatione secreta. Et che le offerte che si faranno tutto l'anno nel'Oratorio, siano del sacro Monte, & non sue.

Sia salariato.

Del non reuocare le Ordinationi delli Officiali passati. Cap. XXV.

PER raffrenar' la varietà de gli appetiti de gli huomini. Ordiniamo che i decretti fatti dalli Sig. Prouisori passati delle cose, robbe, deputationi, deliberationi, & contratti della Compagnia & Monte, non possano senza ligittima cagione, esser' cassati, ò reuocati per gli altri Sig. Prouisori, che succederanno, & quattro Deputati, senza espressa voluntà di tutto il corpo, ò la magior parte della Compagnia.

Senza legitima causa.

Delle spese che si hauranno da fare per la Compagnia, & Monte. Cap. XXVI.

PErche ciascuna persona intenda chiaramente che le nostre entrate, & beni, mobili della nostra Compagnia, & Monte si conuertino in cose pie, laudabili, & sante. Statuuiamo, & Ordiniamo che si habbia da auertire grandemente nello spendere, & andare parcamente, per seruitio, & augumento del Sacro Monte, & si possa spendere solo in

repa-

reparationi necessarie, & vtile de nostri luoghi, & possessioni presenti,& future. Si spendano intorno à fornimenti, ornamenti, & apparati del nostro Oratorio, & san'Pietro, negli anniuersarij,essequie, quando ordinasse il Corpo della Compagnia, per qualche benefattore, & benemerito che si facesse à spese nostre. Alla festa della Purificatione in cãdele da benedire, & dar alli Fratelli presenti, & che siano del peso che parirà alli Sig. Prouisori, & similmente in Palme, oliui, & in ogni altro bisogno di cera per l'Oratorio, & per la Processione del Santissimo Sacramento, la sera del Venerdì Santo. Essendo la cura delli Sig. Prouisori, delli Deputati,& Camerlingo, à proueder'in tempo della cera Gialla, & preparar' le torcie, & altro per essa processione, non mancando d'ogni diligenza d'apparato, musica, & Religiosi acciò il tutto passi santamente, deuotamente, & honoratamente,per edificatione del populo, salute delle anime nostre, & honore della nostra Compagnia, seruando non solo l'ordine solito, come distintamente è notato nel Capitolo 43. ma crescendo, di mano, in mano di maggior honore, & diuotione. A souuenire i poueri della Compagnia, & altri secondo la possibilità della Cõpagnia, & Monte. Così circa le scritture, libri, registri, salarij de officiali,& Cappellano, spese di Messe grandi, Officij, & in specie quelli della settimana santa,& apparato del Sepolcro. Anniuersarij obligati, in preparare, & prouedere per le feste, & altre

In reparationi.

Anniuersarij.

Alla purificatione in candele.

In Palme, ò oliua.

Alla processione del Venerdì Sãto.

A souuenire i poueri.

Scritture è salarij.

Officij della settimana santa.

Preparar per le feste.

processioni, che si facessero. Et in qualunque altra cosa che si spendessero le dette entrate, & beni mobili della Compagnia, & Monte, senza espressa, & solenne deliberatione di tutto il Corpo, ò la maggior' parte della Compagnia come si ricerca nelle spese straordinarie, siano obligati li Signori Prouisori, & Camerlingo à pagare del suo alla detta Cōpagnia, & Monte, quello che si fosse speso in cose straordinarie.

De non poter vendere, ne impegnar' beni della Compagnia, & Monte. Cap. XXVII.

DEsiderando di prouedere à qualonque posponesse l'vtilità della nostra Compagnia, & Monte, per alcuno proprio, & particular suo bene, ò per inauertenza. Statuuiamo che non si possa per alcuno modo locare alcuna cosa della Compagnia, & Monte in perpetuo, ne mai si possa vendere alcuna possessione presente, ò futura, vigna, casa, ne sorte alcuna di terreno, ne si possano tal cose mai dare à terza generatione senza espressa voluntà di tutto il Corpo, ò la maggior' parte della Compagnia. Nō si possano ancora locar' à tempo à nessuna persona la quale hauesse possessioni congionte, & contigue alle nostre, presenti, & future, acciò che col tempo non fossero in parte, ò tutte sotratte le dette nostre possessioni, come si vede per isperienza spesse fiate, saluo però se li Signori Prouisori, con la Congrega-

Non si dia stabili in perpetuo.

Ne locarli à vicini.

tione

tione secreta non giudicassero espediente di farlo per beneficio del Sacro Monte, & in tal caso si diano nell' Instrumento per misura, coherentie, & consegna.

Della pena di chi trattasse, ò procurasse la diuisione, & danno della Compagnia, & Monte. Cap. XXVIII.

PER far che ciascuno riporti condegna pena del suo maligno proposito. Ordiniamo che qualunque persona solecitasse la diuisione di questa Venerabile Compagnia, la quale si porge occasione di fare opere meritorie, ò operasse alcuna cosa contra l'vtile, honore, & reputatione d'essa, & del Monte, ò procurare di smembrare de nostri luoghi presenti, & futuri, sia periuro, & con dishonore, come di sopra, perpetuo priuato, casso, ne mai possa esser rimesso, & incorrerà ipso fatto nelle scōmunicationi Papale, & di tal sollicitatione, ò procuratione si debba dar fede à trē huomini da bene li quali ne facciano fede col giuramento in mano delli Signori Prouisori.

Sia periuro è casso.

Excōmunicationi Papale.

Delli Debitori vecchij, & mali aministratori. Cap. XXIX.

ACciò che nessuno ardisca dar ad'altri occasione di malignare, il che sarebbe facilmente la ruina di questa Compagnia, & Monte. Ordiniamo che li debitori vecchij li quali si trouaranno al

libro,

libro, fuor del prestar del monte, fatto lo Sindicato, per vna lista si consegnino alli Signori Prouisori, Sindici, & Secretario, li quali come sopra li facciano notare in vno bastardello, & con ogni diligenza, & rigore di giustitia procurino il pagamento, & in fine de gli officij, non essendo riscossi dicano la causa, & li debitori facendo straniezze, ouero minaccie alcune ò spese alla detta Compagnia, siano cassi dal nostro consortio, per tutto il Corpo della Compagnia, per la maggior' parte, & cõ ogni rigore se gli faccia pagare qual tanto che sarranno debitori con ogni interesse, & spese fatte.

Quelli che n' hanno d' hauer cura.

Curino con ogni dilligenza.

Pena che siano cassi.

Dell' Archiuio delle scritture della Compagnia, & Monte. Cap. XXX.

A Conseruatione de i nostri libri, & scritture, Statuuiamo, & Ordiniamo che la nostra Compagnia habbi vn'Archiuio di legname nel' luogho sopra l'Oratorio doue stanno li pegni del Monte, nel quale si conseruino tutti i nostri libri, contratti, & altre scritture per ordine, con diligenza, nelli quali libri, & scritture sia scritto l'inuentario per mano del Secretario, ò d'vno suo fidato, & attaccato in esso Archiuio serrato, con due chiaui delle quali, vna ne tenghi il Gouernatore, & l'altra il Camerlingo.

Del Catasto delle processessioni, robbe, & nota delli legati. Cap. XXXI.

PER buono gouerno di tutte le nostre entrate, & robbe. Ordiniamo che la Compagnia habbi vn'libro intitolato Catasto, nel quale per ordine siano annotate tutte le nostre entrate, possessioni presenti, & future con diligenza per Alfabeto, & numeri, & che ci siano descritte per inuentario tutte le nostre robbe, mobili, pretiose, & non preciose, eccetto le cose di picolo valore. Vi siano annotati tuttti i lasciti de beni stabili di qualunque persona che lassasse alla nostra Compagnia, & Monte, cosa alcuna in vita, ouero in morte, & il nome de gl'heredi, & il pagamento di detti legati quando si faranno, & le obligationi che si ordinano di anniuersarij ò altre cose che faranno li sopradetti legati. Similmente che non vi possi scriuere su senno il nostro Secretario, ò altro fidato per lui.

Si notino tutti li lassiti.

Le obligationi de legati.

Del libro doue saranno i nomi de viui, & morti della Compagnia. Cap. XXXII.

VOgliamo apresso che si habbia vn'libro nel quale si scriuino dal Camerlingo tutti i nomi de Fratelli, & Sorelle che entrano nella nostra Compagnia, con notare la morte loro, & quando & in che Chiesa saran'sepolti, se hanno fatto lassiti di anniuersarij, & tutti gli oblighi metter' in vna tauola attaccata nell'Oratorio, acciò che si veggia

Si scriuano dal Camerlingo.

da tutti quello à che è obligato la Compagnia, similmente, si tengano notati in vna tauola nell'Oratorio tutti i nomi de Fratelli, & sorelle della nostra Compagnia, & come saranno entrati.

Del libro dello specchio. Cap. XXXIII.

CHE similmente vi sia vna tauola grande nell' Oratorio intitolata specchio, nella quale per buon'ordine si descriuano ogni anno cacciati dal libro del Camerlingo vecchio, ouero estratto suo del Catasto alla mercantile, tutti li veri debitori della Compagnia, & Monte le summe, pagamenti quando si faranno, & le condannationi delli Sindicati de gli officiali in vna parte da per se siano descritti, i transgressori delli presenti statuti, & quanto tempo debbano star'accesi, il qual tempo finito, si cassino dal detto libro, ne vi possa scriuere su altri che il Secretario, ò suo fidato.

Si scriuano li debitori.

E li transgressori.

Delle Donne che entrano nella nostra Compagnia. Cap. XXXIV.

PER dar modo alle Donne, che vorranno entrare nella nostra Compagnia, sapendo quanto possano l'orationi, apresso à Dio del diuoto feminil sesso. Statuuiamo, che vno delli quattro Deputati, ò il fattore ne pigli il nome, & le propongano nel Santo Oratorio quando la Compagnia è ad'vnata, piglisi il voto di ciascuno, & trouandola di buona fama, comparisca dinanti alli Sig. Prouisori

sori con vna torcia almeno d'vna libra di cera biā-
cha, con quella elemosina che à lei parerà per il Sa-
cro Monte, sia pregata di osseruare quanto si con-
tiene nel seguente Capitolo: Poi vno delli Signori
Prouisori, le dia vn'segno della Compagnia con
vn' sommario delle facoltà, & Indulgenze delli
Fratelli, & Sorelle, & il Camerlingo la scriuerà
al libro.

Il Camerlingo le scriua.

A che siano da esser essortate le Sorelle della nostra Compagnia. Cap. XXXV.

STatuuiamo che le Donne della nostra Com-
pagnia, siano pregate per ciascuno anniuersa-
rio dire doue si troueranno cinque Pater, & tante
Aue maria con il versetto requiem eternam, & per
ogni deffunto, ò deffunta della Compagnia dir' pa-
rimente sette Pater, & tāte Aue maria con il simile
versetto. Requiem per l'anima loro, che per cias-
cuna volta hauranno cento giorni d'Indulgenza,
& in luogo delle processioni, saluo il Venerdi San-
to, Messe, officij, & sette salmi della quaresima,
dire la corona della Compagnia, che sonno xxv.
Pater, & tante Aue maria nella Chiesa di S. Pietro,
non essendo impedite, se non, doue potranno, &
hauranno ogni volta la medesima Indulgenza.
Che da li Signori Prouisori, siano deputate quattro
Sorelle della Compagnia le quale habbiano da
visitar' tutte le Sorelle inferme della Compagnia
con carico che se vene saranno delle pouere che

Deputar 4. Sorelle per infirmiere delle Sorelle.

lo facciano ſapere alli Signori Prouiſori, acciò che le poſſano ſoccorrere di qualche elemoſina. Siano eſortate, & pregate, ſe non ſaranno impedite, tutti li giorni ſolenni viſitar'la Chieſa di San'Pietro, & quiui far' vn' poco d'oratione, per li defunti della Compagnia, & benefattori viui, & morti del Sacro Monte, & pregare per lo augumento, & eſſaltatione della noſtra Compagnia, & Monte. Appreſſo promettino di eſſer'buone, & fideli Chriſtiane, & di non tener oppinione reprobata della Santa Chieſa Romana, & ſempre procurare l'honore, & vtile della Compagnia, & Monte, Giurino di accōpagnar'ò far'accompagnar'con vna torcia giala la proceſſione del Santiſſimo Sacramento, ogni ſira del Venerdi Santo, non eſſendo legittimente impedite, & eſſendo confeſſate, & communicate guadagnarãno Indulgenza plenaria con la remiſſione de tutti i ſuoi peccati. Prohibendo che le dette Donne della noſtra Compagnia, ne meno le altre poſſano entrare nel Santo Oratorio noſtro, al tempo de gli officij, ò d'altre addunanze ecetto quelle alle quali ſi premette che vi poſſano entrare al tempo che ſi admetteranno nella Compagnia.

Giurãno di trouarſi alla proceſſione del Venerdi Santo con la torcia.

Ne entrino nell'Oratorio al tempo de gl'officij.

Delle elemoſine, offerte, & racolte che ſi faranno per la Compagnia, & Monte. Cap. XXXVI.

ACciò che ſi poſſa vedere, che le elemoſine, & offerte, che ſi fanno, & faranno alla Compagnia, & Monte, non vadino in ſiniſtro per

poca

poca diligenza, & cura. Statuuiamo che delle elemosine, & offerte che si faranno à tutte le cassette, bussole, & baccili della Compagnia, & Monte, n'habbiano d'hauer diligente cura li Signori Prouisori Camerlingo, & il Vicario del Signor Gouernatore, li quali tengono vna cassa nell'Oratorio, nella quale ogni quindici giorni, ò vero ogni mese si ripongano tutte le elemosine, & offerte che si faranno alla quale cassa siano tre'chiaui, vna tenghi il Sig. Gouernatore, l'altra il Camerlingo, & l'altra vno delli quattro Deputati che sia il più vecchio, la detta cassa ogni prima Dominica del mese si habbia d'aprire, & contar'tutto quello che vi sarà dentro, è consignarlo al Camerlingo, il quale habbia da ponerli à conto nell'ordine delle elemosine, & offerte, con farne parimente, nota il contrascrittore, alle partite dette. Et perche il detto Monte è creato, & instituito per seruitio commodità, & vtile delli poueri, & à fine che col mezzo delle elemosine possa più largamente souuenire alla pouertà, sia lecito alli Sig. Prouisori, al tempo del raccolto, ò ad altro tempo imponere per vna loro patente à qualsiuoglia Gentil'huomo, Cittadino, ò artigiano della Compagnia, che facciano far la racolta della elemosina per il Sacro Monte nostro nelle terre, ville, borghi, & castelli del Nouarese, che sarà loro assignato nelle patenti, li quali in virtù di Santa vbidienza non habbiano da ricusare tal carico, & charità, auertendo li

Quelli che haurãno cura delle elemosine.

Al tempo del racolto.

Sig.

Sig. Prouiſori, che habbiano d'hauer'riſguardo à deſtribuire ſimil'cura, à quelli che hauranno à far in quelle terre, ville, borghi, & caſtelli, ò iui vicino doue ſarà loro deputato, del qual raccolto, & offerte che ſi faranno, ciaſcuno d'eſſi habbia à darne conto alli Sig. Prouiſori, & Camerlingo, ſi delli danari, come delli grani di qual ſi voglia ſorte, è vino, & altro che ſarà, & ſecondo che ſaranno conſignati al Santo Oratorio n'habbiano il Camerlingo, & contraſcritore, à tenerne conto a parte nella nota delle elemoſine, offerte, & raccolto di quel' anno per il Sacro Monte, di più debbano li Signori Prouiſori, di licenza del'ordinario, conſignar' vna buſſola, con la ſua chiaue, à ciaſcuno Curato della Città, & Borghi, i quali ogni Dominica facciano cercar' per tutte le caſe delle loro Parochie da ſuoi Chierici, la elemoſina, & ogni giorno della feſta della Aſſontione della Madonna d'Agoſto, nel qual giorno fu ſerretto, & principiato il Sacro Monte, & ſua Compagnia, ſubito doppò il veſpero tutti addunati eſſi parochiani nel duomo, ciaſcuno metta la ſua elemoſina, di quel'anno in vna torcia che li darà la Compagnia, & poi con eſſa offerta alla preſenza d'eſſi Curati, che delli ſuoi Chierici, & con ſuoni ſi porta eſſa offerta al Sacro, Monte, oue in S. Pietro vi ſia il Signor Gouernatore, con la cotta, è Piuiale che accetti la detta offerta dando loro la pace.

Conſegnino vna buſſola per ciaſcuno Curato.

Faciaſi l'offerta generale alla Aſſontione della Madonna d'Agoſto.

Della

Della confeßione, & communione, delli Fratelli, & Sorelle della Compagnia. Cap. XXXVII.

SI come il cibo riceuuto nello ſtomaco ripieno di cattiui humori aumenta la malignità loro, & in luoco di nutrire le membra, le contamina, & le guaſta, coſi il Santiſſimo Sacramento del Euchariſtia quando entra in vn'petto ripieno di fiele, & amaritudine d'iniquità cauſa la perditione di tutto l'huomo, & per ciò prima che habbiano ardire di accoſtarſi à quella diuina menſa, oue piacque all' Altiſſimo figliuolo di Dio, paſcerci della incontaminata hoſtia, & precioſo ſangue ſuo, che per noi volle ſacrificare al gran'Padre ſopra il legno della Santa Croce, douiamo raccogliere in noi, & con dolor'grande delle tante colpe noſtre far'diligente eſame delle conſcienze noſtre, è preſentarſi al Cōfeſſore, con diſcutere bene li peccati commeſſi, & le circonſtanze loro, far'diligente, & compita confeſſione, acciò che il Sacramento della penitenza riceua la perfettione nella confeſſione, & come medicina ſalutare poſſiamo eſpurgare i cuori noſtri ſantamente, & di poi ci poſſiano nutrire di quello precioſiſſimo corpo, & Sangue di Gieſù Chriſto Redentor'Noſtro, & con eſſo fortifichiamo lo ſpirito, il che non ſolo faciamo vna volta l'anno per precetto della Santa Chieſa, nella Paſqua della reſurrettione, ma nel Natale, Penthecoſte, Aſſuntione della Vergine, & in tutte le ſolennità principali,

Ricordo della confeſſione.

si come nelle Santissime viscere del saluator, nostro Giesù siano tutti essortati, & pregati, acciò che piu volte pasciuti di questa diuina viuanda, ci trouiamo piu gagliardi, & pronti à combatere, contra il nemico, per la propria, & vniuersal' salute.

Essortatione alla spessa communione.

Delli visitatori de gl'infermi della Compagnia. Cap. XXXVIII.

POI che in charita, & misericordia è fondata questa nostra Venerabile Compagnia, & suo Sacro Monte di Pietà. Vogliamo ancora che li Fratelli, & Sorelle si aiutino nelle infirmità, & però Ordiniamo che li Quattro Deputati, & Sindici siano ancora, per quell'anno visitatori de gl'infermi Fratelli nostri à quali Ordiniamo che subito intesa la infirmità di qualche Fratello della nostra Compagnia, duoi d'essi lo visitino, & ogni giorno compartendosi trà di loro con amore gli ricordino subito la confessione, & Santissima Communione, mostrandoli che lo star' bene con Dio da salute all'anima, & al corpo. Aggrauandosi gli infermi nel male, laudiamo ancora lo starui apresso di notte, & non mancargli d'ogni charità, & amoreuolezza, poi che in tal vfficio si possono guadagnare, & perdere quelle anime che solo il preciosissimo sangue di Nostro Signore, hà potuto ricomperare, & però come la perdita d'essi è maggiore, tanto si fà più grande il mezo nel guadagnarle apresso Dio, & la faticha di più lode, & honore apresso li huomini.

Li quattro Deputati siano visitatori.

Ricordino la confessione, & communione.

Pari-

Parimente dalli Sig. Prouisori, siano deputate ogn' anno quattro delle Sorelle della Compagnia, per infirmiere le quali facciano anch'esse questa sant' opera con le Sorelle che se infermeranno come è detto delli huomini di sopra, & di tanto ne siano caramente, pregate nel Signore à ciò fare, & operare.

Li Signori Prouisori Deputano 4. Sorelle infirmiere.

Del pane benedetto da distribuirsi il di degl'Innocenti, & primo dell'anno. Cap. XXXIX

POI che dal molto R. Sig. Errettore di questa nostra Compagnia, & Monte, è statto fatto vn'legato di certa entrata alla Compagnia, nostra con carico di trè anniuersarij solenni ogn'anno, & molte Messe basse, per l'anime del Sig. Francesco Canobio suo Padre, della S. Thomasina Caccia sua Madre, & del S. Gio. Agustino suo Fratello, cioè alli 18. 19., & vinti di Luglio, & essendoui festa li giorni seguenti, come in esso legato, hà ancora ordinato che in tutti li giorni delli SS. Innocenti, quãdo si creano gli officiali, & ogni primo dì dell'anno quando si ammettano à gli officij suoi, che si faccia vna certa quantità di pane di quattro onze l'vno gialli, il quale si benedichi dal Cappellano doppò la Messa, & poi distribuirlo alli presenti, in esse Congregationi Generali alle quali sono tutti tenuti, à trouaruisi, & d'essi pani se ne diano quattro per ciascuno Sig. Prouisore, & Consultore, trè per ogn'altro officiale, & due à tutti li Fratelli presenti, & tal distributione si faccia nel fine d'ogni attione

Anniuersarij da farsi.

Tutti li giorni di S. Innocenti & primo dell anno.

Pane di 4. onze benedetto.

Modo di distribuirlo

ne d'esse Congregationi, in segno di communione, & memoria perpetua fraterna. Esso erettore con ogni charità esorta, & quando può carica ancora essa Compagnia, che sempre, & in perpetuo in fine degli officij, & sette salmi, che si diranno nel Santo Oratorio si dica da quello che farà l'Officio per l'anima sua, & similmente dal Cappellano in ogni Venerdì alla sua Messa che dirà la seguente oratione. ℣. Oremus.

Oratione per il fondatore.

DEvs qui solo nutu omnia ex nihilo, hominemque ex limo terræ ad tui imaginem creasti, spiritumque vitæ, vt te cognosceret, cognoscendo, amaret: amando, fruendo in cœlestibus ædibus collocares inspirasti: præsta quæsumus, vt quæ Congregationem istam ad te laudandum, benedicendum, glorificandum verbo, & opere instituit, vna con omnibus qui in talibus occupantur, gloriose semper Virginis genitricis tue suffragijs adiuti, in cælestibus, ædibus, habitare permittas. Per Christum &c. ℟. Amen.

Della nominatione, & liberatione del condannato alla morte. Cap. XXXX.

POI che è piaciuto alla benignità della felicissima memoria, del Serenissimo Sig. Duca Ottauio Farnese, Duca di Parma, &c., & Marchese di Nouara, &c. di conceder' gratia alla nostra Compagnia, che possa in ciascuno giorno del sacro Venerdi Santo liberare vn' condannato alla morte,

come per esso priuileggio appare. Perciò volendo continuare tal gratia come è il solito di fare, Ordiniamo che il primo di Quaresima si faccia fare vn bando, & si affiggano gl'editti, à i luoghi publici della Città, acciò se qualche condannato, ò bandito Capitalmente, fuor che nei casi riseruati, volesse per tal via esser liberato, faccia produrre, & dar copia al nostro Secretario, della sua condannatione, & pace dalla parte offesa, in forma sufficiente, & questo nel termine de quindeci giorni, nel qual termine li Sig. Prouisori, visitaranno le carceri, se vi fosse pregione condannato capitalmente, con li requisiti, procurisi di hauer' prima il carcerato condannato, che il bandito. Poi facciasi la Congregatione Generale, nella quale si farà la nominatione di quattro condannati conforme al priuileggio, & si dia alli Sig. della Signatura perche la mandino à S. A. la quale ne concederà vno d'essi, & hauuto tal espeditione l'Auuocato, & Secretario, curano di far'accomodar il tutto, & le scritture col Signor Podestà, & Notarij criminali, & la mattina per tēpo d'esso Venerdi Santo, quello si haurà da gratiare se è bandito, vadi pregione, & finita la predicha, subito si trouano essi Sig. Prouisori all' Oratorio, co'l maggiore numero de Fratelli che si potrà, vadino al Palazzo in questo modo, prima il fattore con vn' bastone in mano, poi dodeci Fratelli vestiti col sacco, à dua, à dua, & nel fine li Sig. Prouisori, senza sacco, & altri della Compagnia, & giontiui che

Il primo di Quaresima si faccia la publicatione.

Ordine di andar à pigliar il liberato il Venerdì Sāto.

ui che saranno, si presenteranno alli Sig. Officiali, i quali saranno adunati per questo, essendoui l'Auuocato, & Secretario, i quali presentino la gratia di S. A., adimandandone la essequtione, la qual letta da vno delli notari criminali, essi Sig. Officiali facciano la sua ordinatione conforme à essa gratia, & ordinino al Bargello che lo conduchia auãti à essi Signori, che essendo condotto legato, essi Signori, commandino, che si sleghi, & lo consegnino alla Compagnia la quale li farà metter'l'habito della gratia, qual'è vna pacienza di tela nera, con il segno della Compagnia d'ambe le parti, & vna torcia bianca accesa in mano, senza beretta in testa, si conduchi nel mezzo degli vltimi duoi Fratelli, vestiti co'l sacco à S. Pietro, & iui lo presentino al Santissimo Sacramento, posto nel sepoloro, & il Signore Prouisore, Gouernatore, con la cotta, & stuola lo benedichi, & asperga, & dica le infrascritte Orationi.

Habito del condãnato.

Presentino al Santissimo Sacramento.

Orationi da dirsi.

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit celum, & terram.

℣. Oremus dilectissimi Fratres, pro hoc famulo Christi nuper à captiuitate redempto.

℟. Liberet eum Deus Israel, ex omnibus tribulationibus suis.

℣. Mittat ei Dominus auxilium de Santo.

℟. Et de Syon tueatur eum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Do-

℣. Dominus vobiſcum.
℟. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

DEVS qui per Sanctam captiuitatem, & paſſionem filij tui mundum redimere dignatus es, & B. Petrum à vinculis abſolutum, illeſum abire feciſti, ſuper famulum tuum nunc, à captiuitate intercedente tua miſericordia, redemptum, dexteram celeſtis auxilij porrige, vt ſicut à vinculis, huius mundi illeſum abijt, ita à peccatis omnibus abſolutus, de æterna beatitudine te miſerante, in cæleſti regno triumphet. Per eundem Dominum noſtrũ Ieſum Chriſtum filium tuũ, qui tecũ. &c. ℟. Amen.

IL che finito, eſſo Signor Gouernatore, li faccia alquante parole d'amonitione, & dil riconoſcimento, che deue à Dio di tanta gratia per bontà di ſua Diuina Maeſtà, & clemenza, di S. A., & ſi come al preſente eſſa Compagnia noſtra, con tanto amore l'hà liberato dalla morte, che auerti bene al viuer'ſuo per l'auuenire che non mutandoſi la vita ſua di male in bene, vn'altra volta eſſa Compagnia, non lo accompagni alla morte ignominioſa, come è interuenuto ad'altri, per non emendarſi. Poi li imponga, che per penitenza ſtij orando al detto ſepolcro, ſino che ſiano ſlegate le campane, & preghi il Signore per la proſperità, & felicità della Serenniſſima caſa Farneſe, & il giorno ſeguente, fatta la publicatione da trõbetti della ſua liberatione, vadi poi in pace, con la beneditione del Signore.

Eſſortatione al liberato.

 Delli

Delli visitatori delli Carcerati, & loro visite, & del proueditore del viuere. Cap. XXXXI.

A Fine che si possa prouedere al bisogno de poueri Carcerati, conforme al pio caricho preso dalla nostra Cōpagnia, Ordiniamo che ogni primo Venerdì del mese, li Signori Prouisori, Consultore, Auuocato, & Secretario, col proueditor del viuere de poueri Carcerati, debbano presentarsi al Sig. Podestà, ancora in virtù della concessione, & gartie fatte da S. A. alla nostra Cōpagnia, si come appare, per tal effetto concesso, & insieme far la visita de tutti li Carcerati, facendoli condurre tutti à due, à dua in essa visita, nella quale s'intenda diligentemente delle cause loro, & come caminano, poi come sono trattari del viuere, dello spendere, del modo di tenerli stretti, & legati, più di quello si conuiene, & de tutti li deporti che li vengono fatti dal bargello, & custode delle carceri, ordinando all' Auuocato, & Secretario, tutto quello che vedrāno necessario per le cause loro, & al proueditor del viuere per souenirli del vitto, & ripari del freddo, & con ogni modestia, & charità raccomandarli al Signor Podestà, acciò secondo la qualità delli delitti, & della persona, espedisca le cause loro con pietà, & misericordia, & notato il tutto dal nostro Secretario, essi Signori Prouisori, visitino le carceri, & veggano come stanno nette, & come dormono. Auertendo che li miserabili non siano trattenuti

Ogni primo Venerdi del mese.

Intender del viuere, & come stanno ligati.

Visitano le carcere per il dormire, & netezza

nuti nelle prigioni dal barigello, ne dalli Notarij per causa di spese di qualunque sorte, perche non hauendo cosa alcuna, li rilassino gratis conforme à gl' ordini.

Delli confortatori, & modo di accompagnar le giustitie. Cap. XXXXII.

NE desis plorantibus in consolatione, & cum lugentibus ambula, & consolare eos exitu spiritus sui. Perche nissuna cosa apresso Iddio, è più accetta, ne di maggior merito, quanto l'esser' causa di saluar' vn' anima, & chi ciò fà, è quasi impossibile che perdi la sua. Per ciò statuiamo, che gli Sig. Prouisori, che saranno per il tempo, siano ancora per quell'anno confottatori delli condannati alla morte per giustitia, con l'aiuto delli Deputati, & Cappellano, in oltre habbiano facoltà di poter' domandar à tal pio vfficio, tutte quelle persone della Compagnia, che essi giudicherãno esser' atti à questo. Ricordiãmo con amore, à quelli che faranno questa opera misericordiosa, & santa, che considerino bene che sarà di molto merito quando la faranno con fede, charità, & amore. Considerino ancora che come è grande il quadagno per quelli che sapranno, ò voranno far bene tal opere, cosi non sarà piccola la perdita per quelli che la sapranno, & non la voranno fare, con quella diligenza, & charità che si richiede. Doppò ordiniamo ogni volta che dalla corte sarà intimata giustitia, il fattore

Li Signori Prouisori saranno cõfortatori.

Possano dimandar altri in aiuto.

Ricordo à confortatori.

Congregatosi nel S. Oratorio. tore della Compagnia, faccia auiſati gli Sig. Prouiſori, Deputati, Camerlingo, & Cappellano, i quali adunati nel Sacro Oratorio noſtro facciano calda, & feruente oratione, pregando il Signore che dia loro Spirito, & forza di parole che poſſino cõſolare quell'anima afflitta, & ridurla in ſtato di gloria. Poi vadino con ſilentio al Palazzo nel luogho à ciò deputato, & gionto quello che hà à morire gli facciano far' oratione, & pregar' Dio che lo faccia forte, à ſopportare con pacienza quella morte per ſalute dell'anima ſua. Poi detti confortatori veſtino il ſacco della Compagnia, & con charità, & amore lo eſſortino à pacienza, & diſponghinlo con ogni efficacia alla confeſſione, & il Capellano noſtro lo confeſſi, e l'aſſolua d'ogni peccato, & diali il Iubileo plenario, & confeſſato che ſarà, volendo far' teſtamento, ò memoria alcuna delle coſe ſue, vno delli confortatori, ò delli Deputati lo ſcriuino ponendo diſtintamẽte tutto quello che ordinerà, acciò ogni coſa ſi poſſa mandare con diligenza ad' effetto. Poi ſi dica la Meſſa, & parendo al noſtro Cappellano gl'amminiſtri il Santiſſimo Sacramento della Eucariſtia, dimandandolo, prouedino, che di giorno, & di notte non gli manchi chi continuamente lo conforti, & mantenghini fede. Nella mattina della giuſtitia, ſi trouino vn' poco per tempo nel Santo Oratorio, gli Deputati, gli altri officiali, tutti & alquanti delli Fratelli, è ſtiano orãdo, & dicendo, i ſette Salmi penitentiali, pregando il Signore per la ſalute di quell'anima, che il Signo-

Facciano calda oratione.

Veſtino il ſacco.

Il Cappellãno noſtro lo confeſſi, diali il Iubileio Plenario.

Se vora far teſtamento.

Dicaſi la Meſſa, & dia la communione.

Come ſi accompagnano le giuſtitie.

re la diffenda dalle tentationi del Demonio, & la faccia forte in quello estremo punto, venuta l'hora, & ordinato in questo atto quanto sarà bisogno, tutti con le vesti coperti, & con le corone in mano, con silentio, modestia, & diuotione, vadino processionalmente con il fattore inanti con vno Crocifisso, & duoi seruienti con li Lanternoni all'Palazzo, doue stà il condannato, & insieme con li confortatori, & Cappellano lo accompagnino al luogho della giustitia dicendo con voce bassa, & mesta le Litanie, fino all'vltimo ponto. Arriuati al luogho il Cappellano li raccommandi l'anima, & li Fratelli tutti inginochiati dinanti al Crocifisso non cessino di pregare Dio con feruore per la vittoria di quella anima contra le insidie del Demonio, morto che sarà dicasi il salmo Miserere mei Deus &c. Deprofundis &c. & di poi subuenite sancti Dei, &c. in parole, & il Cappellano dichi, Chirie eleyson, Christe eleyson, Chirie eleyson. Pater noster, Secreto.

Racomandi l'anima.

Orationi da dirsi.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. A porta inferi. ℟. Erue Domine animam eius.
℣. Requiescat in pace. ℟. Amen.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum. ℟. Et com Spiritu tuo.

Oremus. Oratio.

TIbi Domine commendamus animam famuli tui N. vt defunctus seculo tibi viuat: & quę

quæ per fragilitatem humanæ conuersationis peccata commisit, tu venia misericordissimæ pietatis absterge. Per Christum Dominũ Nostrũ. ℟. Amen.

℣. Requiem eternam dona eis Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescat in Pace. ℟. Amen.

Tutti dicano il Pater noster, & l'Aue Maria.

ET ciò finito col medesimo silentio ritornino all'istesso Oratorio, doue spogliati diranno cinque volte il Pater noster, & l'Aue maria, col Requiem æternam &c., & il Cappellano dichi vna Messa da morti, all'altare priuilegiato per l'anima di ciascuno giustitiato, ne si manchi del sudeto ordine per l'honore di Dio salute delle anime de giustitiati, & de quelli che faranno questa santa, laudabile, & misericordiosa opera, & che facendola confessati, & cõmunicati si hà indulgenza plenaria.

Il Cappellano dichi vna Messa al altar preuiligato per ciascuno.

Della Processione da farsi la sera del Venerdi Santo. Cap. XLIII.

FAtto la preparatione di quanto bisogna dalli Sig. Prouisori, Deputati, Camerlingo, Cappellano, Maestri de Nouitij, & fattore, come di cera, Musica, seruienti alli lanternoni, falcole, Baldechino, Paramenti, Preti, Frati, & altri che bisognano, & coadunati tutti li Fratelli nel S. Oratorio doppò l'officio della sera del Venerdi Sãto cõ li suoi sacchi & torcia Gialla, & tutte le Sorelle in la Chiesa di S. Francesco, con torcia gialla per ciascuna, secondo

il grado loro. Li quattro Regolatori della Processione che si deputeranno, in ordinare detta Processione primieramente facciano presentar' duoi fattori vestiti, i quali vadino inanti con due torcie gialle da vento accese nelle falcole, à quali seguitino, duoi simili con duoi bastoni neri in mano, & duoi altri con duoi lanternoni, & doppò vno che porti il Crocifisso delle Done, dietro al quelle vi siano duoi altri fattori con li lanternoni, & doppò seguiti la prima Musica, & di mano, in mano, le Sorelle tutte della Compagnia, con buon' numero di lanternoni intramezati. Finite le Done, passano auanti duoi fattori con altre due torcie gialle da vento nelle falcole, & due con li bastoni, poi due seruienti, con i sacchi, & lanternoni, à quelli sequiti quello che portara il Crocifisso delli huomini, passandoli auanti il liberato dalla morte, è poi duoi simili seruienti con le falcole, à queli seguiti la seconda Musica, & li Fratelli à due à due col sacco, & torcia gialla, interponendoui ad' ogni quattro Fratelli, dua lanternoni, & poi due falcole, fino al mezzo della Processione nel qual mezzo vi si ponghi la terza Musica, & col medemo ordine habbia da caminare il restante della Compagnia, la qual finita seguitan dodeci Accoliti con Cotta, & piuiali neri, & torcia gialla accesa, & dietro di loro la quarta Musica, & di poi due subdiaconi con le tonicelle nere, & dua nauicelle in mano, & poi due Diaconi pur con le Dalmatiche dietro, con due

Principio della Processione.

Crocifisso delle Dōne.

Prima Musica.

Crucifisso de Fratelli

Seconda Musica.

Terza Musica.

Quarta Musica.

due incensieri che vadino incensando l'arca doue sarà dentro il Santissimo Sacramento, la qual Arca verrà portata da otto Sacerdoti parati con le pianete nere, che à quattro, à quattro si potranno mutare secondo che li aggrauerà, mettendo otto delli giouani del seminario che cõ li loro rochetti vestiti portino il baldachino nero fatto per questo, in mezzo à quali giouani vi siano altri sei figlioli del seminario, pur col rochetto, i quali habbiano vna torcia giala da vento in mano nelle falcole per ciascuno, & alla qual Arca vi assistano duoi Sacerdoti con le Cotte, & stuole che curino il Santissimo Sacramento, immediatamente, vadino li tre Signori Prouisori, con li loro bastoni in mano con tre seruitori inanti vestiti con tabarri longhi neri, i quali portino le torcie d'essi Signori Prouisori, dietro à quali vadino tutti quelli che non sono della Compagnia, & che per loro diuotione voranno accompagnare essa Processione, cosi con tal'ordine andaranno, per la solita via al Duomo, oue riceueranno la benedittione del Santissimo Sacramento, & di li col medemo modo, silentio, & diuotione ritorneranno à san'Pietro, & iui lassarãno tutti il restante delle torcie per elemosina al Sacro Monte, & entrati nella Chiesa vi si fermerãno fino che sia date la beneditione, è poi entraranno nel Santo Oratorio, oue adoraranno il Crocifisso baciandole le sante piaghe, & con la beneditione del Signore andaranno in pace. Essendo prima auer-

Arca del Santissimo Sacramento.

Li Signori Prouisori.

Restino le tortie al Monte.

Pigliano la beneditione.

auertiti tutti li Fratelli, & Sorelle à volere accompagnare la detta Santissima Processione confessati, & communicati, poi che haueranno l'Indulgenza Plenaria con la remissione di tutti i loro peccati, come si contiene nel Breue concesso dalla Santa memoria de Papa Gregorio xiij. in perpetuo. Haueranno ancora la cura li Signori Prouisori, di prouedere che tutte le strade siano ben monde, & le case, con le loro fenestre bene illuminate, & che sempre vi sia guardia de Fratelli vestiti al Sepolcro, che stiano in Oratione.

Confessati & communicati hauranno Indulgentia Plenaria.

IN nomine Domini amen anno à natiuite Domini 1588. indictione prima die Lune vigesimo octauo mensis Septembris, hora intertiis, qua die celebratur festum SS. Innocentium, in Oratori presente Venerabilis Confraternitatis, post diuini officij, & Missæ celebrationem, in Congregatione generali Mag., & R. D. Officialium, & Confratrum presente Venerabili Cõfraternitatis, lecta, & publicata fuerunt dicta omnia Statuta, & ordinationes, & per dictam Congregationem Generalem, acceptata, laudata, & approbata fuerunt, & confirmata vt in eis, & prout latius apparet ex publicato, documento recepto per me Notarium infrascriptum ad quod &c.

BERNARDINUS SCACIGHA Notarius public. Nouar. auct. imper. ac pref. Vener. Confrat. Secretarius dicta publicatione, & approbatione Statutum, & vt supra Rogatus hic pro fide subscripsit.

BRE-

BREVE DELLA ERRETIONE
Del Sacro Monte, & vener. Compagnia della santissima Pietà della Città di Nouara, con le facultà, gratie, & Indulgenze concesse, & altre communicate.

Pius Papa. V.

AD Perpetuam Rei memoriam. Ex Pastoralis officij debito cui disponente domino præsidemus, ad ea libenter intendimus per quæ pia fidelium vota ad pauperum subleuationem tendentia ad optaum finē perducuntur, ac aliàs desuper disponimus, prout rerum, & temporum qualitatem pensata conspicimus in Domino salubrites expedire. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Amicus Canobius Clericus Nouariensis, literarū Apostolicarum de minori præsidentia abreuiator, familiaris noster, qui etiam cubicularius noster de numero participantium existit, ac Monasterium Abbatiam sancti Bartholomei prope, & extra muros Nouarien. ordinis vallis vmbrosæ ex concessione, & dispensatione Apostolica in cōmendam obtinet, piè considerans. Quod in Ciuitate, & Diœcesis Nouar. continuè sint quam plurimi pauperes, quorum aliqui persæpe necessitate vrgente, ad fœneratores præsertim Hæbreos in Ciuitate prefata degentes recursum habere, & ab eis pignorib. traditis, sub non leuib. vsuris pecunias mutuo recipere coguntur, aliqui vero, qui licet pro eorum sustentatione facultates habeant, nihilominus vitā ducentes dissolutam, ad eosdem fœneratores vltro se offerentes recurrunt, & sub huiusmodi vsuris pecunias mutuò recipiūt ab eisdem, quas postea in malos vsus conuertunt, & statuto termino illas non restituentes pignora perdunt. Sicq; paulatim ijdem fœnatores eorum facultates exhauriunt, ac eos ad extremam inopiam per vsurariam prauitatem pertrahunt, vnde si in dicta Ciuitate vnus Mons Pietatis ad instar quampluriū aliorum Montium in Italia existentium instituèretur, & erigeretur ex nonnullis propriis pecunijs per ipsum Amicum eidem Monti relinquendis, & alijs eleemosinis per Christi fideles ibi pro tempore erogandis, profecto quotidianis pauperum necessitatib. omni vsura pænitus cessante, salubriter prouideretur, & huiusmodi fœneratoris extorsionibus obuiaretur. Ac propterea pro parte eiusdem Amici nobis fuit humiliter supplicatum quatenus pauperum necessitati cōsulere, ac aliàs in præmissis opportune prouidere de benignitate Apostolica digneremur. Nos qui honestis petentium votis, quantum cum Deo possumus, libenter annuimus, ipsum Amicum à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, cēsuris,

& pœnis, à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum, infrascriptorum dumtaxat consequendum, harũ serie absoluentes, & absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationib. inclinati, eidem Amico, vt in parrochiali Ecclesia S. Petri Nouar. vbi fabrica pro dicto Monte, & Oratorium pro infrascripta Confraternitate, per eundem Amicum iam instructa sunt, vnum Montem Pietatis ad instar quamplurimum aliorum Montium in Italia, & etiam in alma vrbe existentium, cum facultate mutuandi pecunias gratis, absq; aliquo interesse. Quodq; pignora per quascunq; personas eidem Monti pro tempore tradita, & consignata, elapsis octo mensibus, à ministris dicti Mõtis vendi posint, & in piam causam dicti Montis conuerti debeant, dũmodo illud, quòd vltra summam ipsi Monti debitam, ex pretio pignorum venditorum huiusmodi proueniet, illis, quorum pignora erant, dari debeant. Nec non etiam dicto Amico, vt in eadem Ecclesia sancti Petri vnam vtriusq; Christifidelium Confraternitatem, siue societatem, Montis pietatis nuncupàndam, & quam non solum seculares, & laicæ, sed etiam Ecclesiasticæ, ac etiã quorumuis ordinum regulares, & religiosę vtriusq; sexus personæ; Nec non tam absentes à dicta Ciuitatę Nouaria, per eorum procuratorem, seù procuratores, illos hortando, vt semel in anno Ecclesiam S. Petri præfatam, cum porrectione alicuius eleemosinæ, vnicuique beneuisæ pro dicti Montis subuentione, visitent, seù visitari faciant, quodq; in eadem Ciuitate præsentes ingredi, & in ea recipi possint. Ita quod Mons, & Confraternitas, seu societas præfata per tres Prouisores, quolibet anno ab ipsa Confraternitate eligendos, ex quibus vnus sit, & esse debeat in dignitate Ecclesiastica constitutus, seu alicuius Cathedralis, vel etiam Collegiatæ Ecclesiæ Canonicus, ac in sacro presbyteratus ordine constitutus, iuxta formam statutorum ipsius Confraternitatis pro tempore editorũ, regi gubernari, & administrari debeant, Apostolica auctoritate tenore præsentiũ instituimus, erigimus, & ordinamus. Nec non tam eidem Amico, quã Prouisorib. & Confratrib. dictæ Confraternitatis pro tempore existentibus in perpetuum, vt officiales, ac statuta, & ordinationes licitè, & honesta, ac sacris Canonib. non contraria quæ pro Montis, & Confraternitatis prædictorum manutentione, & conseruatione, nec non prospero statu, ac salubri directione, & gubernio, ac etiam prouentuũ distributione, & pauperum subuentione, aut alia eis pro tempore necessaria, & opportuna videbitur deputare, creare, & facere, ac cõdere, & ordinare, necnon cõdita alterare, immutare, & etiam pœnitus cassare, aliaq; de nouo toties quoties opus fuerit, cõdere, & ordinare, liberè, & licitè possint, & valeant, licentiã, & facultatem concedimus, & impartimur. Ac bona quæcunq; Monti, & Cõfraternitati præfatis per te ipsum, & quoscunq; alios pro tempore relinquenda, quæcunq; eisdem Monti, & Confraternitati perpetuò applicamus,

& ap-

& appropriamus. Vtque prouentus illis magis in dies suscipiat incrementum, & Christifideles ad illos augendum eo promptiores existant, quo exinde pro animarum suarum salute maiora spiritualia se cognouerint cómoda adipisci, perpetuò statuimus quòd de cætero perpetuis futuris temporib. Prouisores dicti Montis pro tempore existentes quælibet incerta malè ablata, ac legata quæcunque piis locis, & pauperib. ac aliis personis incertis in dicta Ciuitate Nouariæ, & illius Diœcesis ac etiam illa quæ facta essent, aut in futurum fierent Ecclesijs, Pijs locis, pauperib. & personis Ecclesiasticis quib. libet incertis in Ciuitate, & Diœcesis præfatis consistentib. in piam causam dicti Montis commutare, & commutatione huiusmodi nomine dicti Montis ab illis qui ad huiusmodi malè ablatorum restitutionem, & seu legatorum, seu dispositorum solutionem, & complementum tenentur, & tenebuntur illa petere, & exigere soluentesq; liberare, & licitè, etiam possint, & valeant, perpetuo indulgemus. Ac omnibus, & singulis Notarijs Ciuitatis, & Diœcesis Nouar. quòd omnibus, & singulis personis qui de bonis suis testabuntur, in virtute sanctæ obedientiæ dictum Montem Pietatis ad memoriam reducere debeant, & teneantur. Neque liceat quicunque officiali, vel ministro, etiam Apostolico, vel Regio, aut Ducali, vel quauis alia auctoritate fungenti, quempiam ex his pro tempore deputatis ad eleemosinas, vt pia suffragia pro dicto Monte, in Ciuitate, & Diœcesis Nouar. prædicta vbicũque locorum, in persona vel bonis molestare, aut quomodolibet impedire, & contrafacientes, ac bona cuiusuis generis, dicti Montis, & Confraternitatis, etiam per quasuis personas, seu etiam Confratres, aut officiales, vel ministros dicti Montis, & Confraternitatis defraudantes, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, & ab illa præterquam in mortis articulo, & præterquã à Romano Pontifice pro tempore existente absolui nequeant, etiam perpetuo statuimus, & ordinamus. Decernentes præmissa omnia, & singula perpetuè firmitatis robur obtinere, & inuiolabiliter obseruari debere, nec illis aliquatenus cõtraueniri posse. Ipsiusq; Montis personas ad alicuius decimæ, quartæ, subsidij, oneris, vel alterius impositionis, quauis etiam Apostolica auctoritate, ac etiã motu proprio, etiam ad Imperatoris, Regum, Ducum, aut aliorum Principũ instantiam, etiam pro expeditione contra infideles, seu fidei deffensione, ac alias quomodolibet pro tempore impositis, solutionem, vel contributionẽ cogi, aut compelli, seu propterea interdici, nullo modo vnquam posse, sed ad illorum contributione, & solutione exemptos pœnitus, & omnino existere. Ac Montem, & Confraternitatem huiusmodi, aut illorum bona, seu possessiones ab aliquo impetrari, aut in titulum perpetuum beneficij Ecclesiastici erigi nullatenus posse, & si impetrentur, aut erigantur, impetrationes, & erectiones huiusmodi, nec non illorum collationes, prouisiones, cõcessiones, vniones, applicationes, & alias dispositiones, de Monte, & Con-

fraternitate præfatis, vel eorum aliquo, etiam per nos, & Romanos Pontifices pro tempore existentes, ac sedem Apostolicam, & cum præsentium insertione, & derogatione, ac etiam cum quantumcunq; efficacissimis, & insolitis clausulis etiam ad supplicationem Prouisorum præfatorum de cætero faciendam nullius prorsus roboris vel momenti existere, & præsentes, ac in eis contenta quæcunq; plenum effectum sortiri, ac ab omnib. inuiolabiliter perpetuò obseruari debere, ac easdem literas, & Indulgentias, ac alias gratias in eis contentas sub quibuscunque reuocationib. suspensionibus, modificationib. limitationibus, restrictionibus, derogationibus, ac aliis contrariis dispositionibus, similium vel dissimilium, literarum Indulgentiarum, & gratiarum, etiam per nos, & eosdem successores nostros Romanos Pontifices, aut sedem Apostolicam, vel eius legatos, aut etiam per regulas Cancellariæ Apostolicæ pro tempore æditas, etiam in fauorem fabricæ Basilicæ Principis Apostolorum de vrbe, & expeditione contra infideles, aut aliàs quomodolibet pro tempore factis, & faciendis nullatenus compræhendi, sed semper ab illis perpetuò, & pœnitus ac omnino exceptas existere, & quoties ille emanebunt, toties in pristinum restitutas, & reintegratas, ac de nouo concessas esse censeri, & eisdem literis, etiam per quascunq; literas Apostolicas, quasuis generales, vel speciales, & derogatoriarum derogatorias, aliasq; efficaciores, & insolitas clausulas, ac etiã irritantia, decreta sub quacunq; verborum expressione in se continentes nullatenus derogari posse, nec derogatum esse censeri, etiam si tenor illorum de verbo ad verbum nihil pœnitus omissa insertus, & huiusmodi derogationes consistorialiter factæ forent, etiam per binas vel trinas distinctas literas, eũdem tenorem continentes binis, vel trinis similiter distinctis vicibus, ac Prouisorib., & Confratribus, aliisq; præfatis legitimis intimatis, & insinuatis, nisi eorundem Prouisorum, seu Confratrum ad id accedat assensus, & alias factæ derogationes minimè suffragentur. Sicq; per quoscunq; iudices, & cõmissarios sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate iudicari debere, irritum quoq; & inane quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nec non eidem Amico, Prouisorib. & vtriusq; sexus Confratribus, & ministris, aliisq; personis dictæ Confraternitatis pro tempore existentes. Ac etiam aliis quibusuis Christifidelibus vtriusque sexus de bonis suis secundum eorumque facultates aliquam notabilem quantitatem præfato Monti quocunque anni tempore in perpetuum donantibus, mutuantibus, seu relinquentibus quoties id pro tempore fecerint, illis, & eorum singulis, vt semel pro qualibet vice, quoscunq; presbyteros seculares, vel quorumuis ordinum etiam mendicantium regulares, ab ordinario pro tempore deputatos in suos possint quibuscunq; anni temporibus in perpetuum

eligere confessores, qui eos, & eorum quemlibet, à quibusuis excommunicationis, etiam maioris, suspensionis, & interdicti, aliisq; Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis, à iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, & in eos inflictis, & promulgatis, ac quib. eos, & eorum quemlibet quacunque etiam ordinaria auctoritate illa queari pro tempore cõtigerit, ac periuriorum, vel homicidiorum casualium, vel mentalium, reatib. manuum violentarum in quasuis personas, etiam Ecclesiasticas non tamen, Episcopos, aut alios superiores prælatos, iniectionib. seu ad id consilij, vel fauoris præstationib. ieiuniorum, & horarum canonicarum, & diuinorum officiorum, pœnitentiarumq; iniunctarum in toto, vel in parte omissionib. ac fructib. ex præceptorijs, & Ecclesiis, ac aliis beneficiis Ecclesiasticis quibuslibet male perceptis, ac deniq; ab omnib., & singulis eorum peccatis, criminib. excessib, & delictis quantunq; grauib. & enormib. etiam locorum ordinariis reseruatis, si illorũ ad id accesserit assensus, præterquàm in Bulla die Cœnæ Domini legi consueta contentis, confessionib. eorum diligenter auditis absoluere, eisq; pro cõmissis pœnitentiam salutarem iniungere. Nec non vota quæcunq; vltro Marino, visitationis liminum beatorum Petri, & Paoli Apostolorum de vrbe. Sancti Iacobi in Compostella, Castitatis, & Religionis votis, duntaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare. Ac iuramenta quælibet sine præiuditio tertij, eis relaxaræ. Nec non insuper plenariam, semel in vita, & in mortis articulo, & quoties de morte dubitare contigerit, etiam si mors ipsa non subsequatur, omnium peccatorum suorum, & cuiuslibet eorum, remissionem, & absolutionem auctoritate Apostolica eis impendere valeant. Nec non eisdem vtriusq; sexus Confraternitatis huiusmodi Confratrib. pro tempore existentib. in perpetuum, quòd Eucharistiam, & alia Ecclesiastica sacramenta, quocunque anni tempore, præterquàm in die Paschatis Resurrectionis Dominico, etiam cuiuscunque interdicti quauis, etiam Apostolica, vel ordinaria, seu vtraque auctoritate appositi, a quocunq; maluerint præsbytero idoneo seculari, vel regulari vbicunq; voluerint recipere liberè, & licitè possint. Et si contigerit Ecclesiam præfatam S. Petri simili Ecclesiastico interdicto, ex quauis causa subiici, nihilominus in eadem Ecclesia Prouisores, & Confratres præfati, ac quicunque alij Christifideles ad illam confluentes, Missas, & alia diuina officia ianuis apertis, & pulsatis campanis, ac submissa voce, vel in cantu audire, &in ibi celebrare, ac celebrari facere, illisq; interesse, ita quod aduenientib., & audientib. ac etiam celebrantibus ad culpam nequeant imputari. Quoque insuper corpora vtriusque sexus Confratrum, tam in dicta Ciuitate Nouarien. præsentium, quàm illius absentium, & vbilibet existentium, pro tempore decedentium, etiam tempore vniuscuiusque similis, vel dissimilis interdicti, tam in dicta Ecclesia S. Petri, quàm quibuscunque aliis Ecclesijs,

clefijs, & locis, cum funerali pompa, & pulsatis campanis Ecclesiȩ sepulturæ tradi possint. Nec non omnib., & singulis vtriusque sexus, Confratribus dictæ Confraternitatis pro tempore existentib. in perpetuum quòd processionem Sanctissimi Sacramenti qui in sero cuiuslibet diei veneris sancti fieri solet facere. Et qui receperint sanctam Crucem, & sacculum nigrũ, Confratrib. tantum, in signum Confraternitatis ipsius. Nec non quoties recitauerint Rosarium dictæ Cõfraternitatis, quòd est vigintiquinque Pater noster, totidem Aue Maria, cum simili versiculo, Requiem æternam, &c. septem Pater noster, & totidem Aue Maria, cum simili versiculo, Requiẽ æternam, &c. pro defunctis ipsius Confraternitatis. Nec non quinque Pater noster, & totidem Aue Maria, cum eodem versiculo Requiem æternam, &c. pro quolibet anniuersario. Nec non quoties visitabunt dictam Ecclesiam S. Petri in quibuslibet diebus veneris, & præsertim die primò veneris cuiuslibet mensis, & ibi oratione fecerint pro defunctis ipsius Confraternitatis ac pro benefactoribus dicti Montis. Nec non in festo S. Petri, & Pauli. In festo inuentionis S. Crucis. In omnib. festis Virginis Mariæ. In omnib. festis Domini Nostri Iesu Christi. In festo Sanctiss. Trinitatis. In festo Sanctorũ Aemilij, & Amici Martyrum. Nec non quoties se cõgregabunt Confratres ad eorum Oratorium pro audienda Missa. Nec nõ ad recitandum inibi Officium Beatæ Mariæ Virginis. Ac officia hebdomadæ sanctæ. Nec non ad faciendas exequias, & anniuersaria. Et ad recitandum septẽ Psalmos pœnitentiales, ac alia officia, & orationes, ad honorem omnipotentis Dei, & Beatæ Virginis Mariæ, quoties præmissa, & eorum singula in perpetuum fecerint, toties centum dies de vera Indulgentia, in remissionem peccatorũ suorum consequantur, auctoritate Apostolica tenore præfatis perpetuò cõcedimus, & Indulgemus.

Et nihilominus pro potiori præmissorum executione. Ven. fratri Episcopo Nouar. siuè eius in spiritualibus Vic. Generali, & dilectis filijs Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ Generali Auditori, ac Prȩposito Nouarien. per præsentes committimus, & mandamus quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentes litteras, & in eis contenta quæcunque vbi, & quando opus fuerit, ac quoties per parte Amici, & Confratrum præfatorum, vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis deffensionis auxilio assistentes faciant auctoritate nostra ipsos erectione, & aliis præmissis pacifice frui, & gaudere, non permittentes eos vel eorum aliquem desuper per quoscunque quomodolibet indebite molestari, Cõtradictores quoslibet, & Rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, alia quæ opportuna iuris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo, & legitimis super his habẽdis seruatis processibus, easdem sententias, censuras, & pœnas, etiam itera-

tis

tis vicibus,aggrauãdo inuocato etiam ad hoc,si opus fuerit auxilio brachij sæcularis. Nõ obstantibus fel.rec.Bonifacij Papæ octaui prædecessoris nostris,qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Diœcesis nisi in certis expressis casib., & illis vltra vnam dietam, à fine suæ Diœc. ad iudicium euocetur,seu nè iudices à sede Apostolica deputati extra Ciuitatẽ,vel Diœc. in quib.deputati fuerint,contra quoscunq: procedere, aut alij,vel alijs vices suas committere præsumant,& de duabus dietis in Concilio generali ædita, dummodo quispiam vltra tres dietas ad iudicium vigore præsentium non extrahatur, & Lateranen. Concilij, ac quibusuis alijs Apostolicis, nec non prouincialib.,& Synodalib.Concilijs æditis, vel ædendis,generalib. vel specialib. constitutionib.,& ordinationib. ac etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quáuis firmitate alia roboratis,statutis,& consuetudinibus, priuilegijs,quoq: indultis,& literis Apostolicis sub quibuscunque tenorib., & formis,ac cum quibusuis derogatoriarum derogatorijs, & alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, etiam motu proprio concessis,approbatis,& innouatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus speciali specifica, & expressa mentio habenda foret,tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum,nihil pœnitus omisso,& forma in illis tradita obseruata inserti forent, præsentib. pro sufficienter expressis habentes,illis alias in suo robore permansuris,hac vice dumtaxat specialiter,& expresse derogamus, contrarijs quibuscumq; Aut si aliquis communiter,vel diuisim ab eadem sit sede indultum,quòd interdici,suspendi,vel excommunicari non possunt per literas Apostolicas, non facientes plenam,& expressam,ac de verbo ad verbum , de indulto huiusmodi mentionem . Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo piscatoris die XI. Iunij. M D. LXVI. Pont. Nostri anno primo. Signat.Hier. Martinengus, à tergo Breue apertum habet signaturam .

SOMMARIO DELLE FACVLTA' Indulgenze, & gratie contenute nel detto breue della santa memoria di Papa Pio Quinto.

PRimieramente concesse sua Santità al detto Monsign. Amico Canobio la facultà di errigere,& fondare vno Monte della Santiss.Pietà nella Parrochial Chiesa di S.Pietro,posta in mezzo della detta Città di Nouara,il qual Monte presti danari à poueri sopra li pegni per otto mesi,senza interesse, & passato detto tempo,& non riscossi li detti pegni, che dalli ministri del detto Monte si possino vendere all'incanto con ogni cura,e diligenza,& restituire il sopra più che si venderanno alli patroni delli quali erano di prima li detti pegni impegnati, si come è statto erre.

Con-

Concede parimente facoltà al detto Sig. Abbate di poter instituire nella detta Chiesa di S.Pietro vna Confraternità ouero Compagnia(del Mõte della Pietà da domandarsi)per regimento, e gouerno di esso sacro Monte, di huomini, & donne, secolari, & religiosi, e ancora regolari, di qualunche ordine, e non solo li presenti nella detta Città, ma ancora li absenti per suo procuratore possano entrare, & esser accettati, pregando però li absenti, che vna volta l'anno li piaccia di visitare, ò far visitare la detta Chiesa di S. Pietro, con porger qualche elemosina ad arbitrio loro, per subuentione, & augumento del Sacro Monte, & che li huomini quando intraranno habbino vn'habito di sacco nero, & vna torza almeno d'vna libra, & le donne portino solo vna torza, con porgere ciascuno per elemosina al sacro Monte, quello che à loro piacerà.

Che li detti Confratri possano ogn'anno creare trè prouisori per regimento, capo, e guida del detto sacro Monte, & Confraternità, frà li quali ve ne sia vno in dignità ecclesiastica constituto, ouero Canonico.

Che li detti Signori Prouisori, e Confratri possino creare officiali, statuti, & ordinationi licite, e non cõtrarie alli sacri Canoni, & doppo fatti alterarli, & imutarli, & ancora cassarli, secondo che à loro meglio piacerà, & parerà esser necessario per manutentione, & Cõseruatione del sacro Monte, & Cõfraternità, e per subuentione de poueri, cõ facoltà di poter appropriare, & vnire al detto Mõte tutte le oblationi de beni, & altre elemosine che dall'institutore, & da altri sarañο donati, e lassati al detto sacro Mõte, e Cõfratern.

Che possino li prefati Signori Prouisori (Nella Città, e Diocesi di Nouara tanto) componere sopra gl'incerti mali ablati, & li legati fatti alle Chiese à lochi pii, & poueri, & altre persone incerte, applicando al detto sacro Monte la compositione che si farà sopra di ciò.

Che tutti li Notarij di Nouara, & sua Diocesi, in virtù di S. obedienza, quando si rogheranno d'alcuno testamento, debbino ridurre a memoria il prefato Monte della santiss. Pietà alli testatori, & publicare alli Sig. Prouisori del prefato Monte tutti li legati che si faranno per detti testatori al detto sacro Monte.

Che tutte le oblationi, donationi, cõcessioni, elemosine, legati, & vnioni, che si farãno al detto sacro Monte, siano essenti da qualsiuoglia impositione de Prencipi seculari, decime, quarta, subsidio, caritatiuo concessa, ò da concedersi da sua Santità, ò altri Põtefici, ancora che fosse a intercessione d'Imperatore, Rè, Duca, ò altri Prencipi, ò per la Cruciata santa, ò per defension della fede. Ne sia lecito ad alcun'officiale apostolico, Regio, ò Ducale, ò di qualsiuoglia altra dignità molestare nelle persone, & beni del detto sacro Monte, & Confraternità, & li contrafacienti ouero defraudanti l'vtilità del detto sacro Monte (ancora li Signori Prouisori, Ministri, Cõfratri) siano es-

cõmunicati di escomunicatione Papale ipso facto, & non possino essere assolti da nissuno, che dal sõmo Pontefice (eccetto che nell'articolo di morte.

Con decreto amplissimo, che delli beni, & possessioni, vnioni ò altre robbe di detto sacro Monte, & Confraternità non possino mai da sommi Pontefici, ne dall'Ordinario esser dati, ò concessi in tutto, ò parte, à qualsiuoglia persona, in titolo di beneficio, ne sotto altro titolo, ancora che a quello ci consentano li Signori Prouisori, & tutti li Confratri.

Le particolar Indulgenze, & gratie spirituali, che acquistano li Confratri, Sorelle, & Benefattori del detto sacro Monte, per detto Breue sono queste cioè.

Che ogni Confratre, & Sorella possa elegersi vn Confessore, tanto secolare, come regolare (delli approbati dall'Ordinario) che l'assolui da tutti li peccati suoi ogni volta che vorrà, etiam da qualsiuoglia maggior excommunicatione, suspensione, ò interdetto, censure, & pene per qualsiuoglia occasione ò causa promulgata, & da periurij homicidij casuali, ò pensati, manne violenti poste in qualsiuoglia persona ancor ecclesiastica (non già vesc. ò altro superiore prelato) ouero che habbia datto a ciò conseglio, ò fauore, omissioni de digiuni, penitenze hore canoniche, ò diuino officio in tutto, ò in parte, ancora delli frutti di preceptorie, Chiese, beneficij ecclesiastici malamente percepti, & da ogni, & qualonche peccato, & delitto quantunque graue, & enorme, ancora reseruati all'Ordinario, (dandoci l'Ordinario il cõsenso) ò alla sedia apostolica (eccettuando quelli che sono contenuti nella bolla che si legge die Cænæ Domini), & ancora qualsiuoglia votto fatto commutarlo in qualche opera di pietà (eccettuando, Gierusalem, li Apostoli di Roma, S. Giacomo in Compostella, Castità, e Religione, e da qualche giuramento relassarli, purche sia senza pregiuditio del terzo, & ancora vna volta in vita, & vna in articolo della morte, & ogni volta che dubiterà della morte (ancora che la morte non segua) plenaria remissione cõ il Giubileo amplissimo di tutti li suoi peccati, delli quali sarà confesso, & contritto, e si come fosse quell'hora lauato dell'aqua del santo Battesimo.

Che tutti li Confratri, & sorelle, Et ancora tutti quelli che saranno benefattori del prefatto Monte, quali in vita, ò alla morte loro, doneranno, ò presteranno, ouero lasseranno alcuna quantità de beni loro, ò danari secondo le loro facoltà, possino elegersi vno confessore (delli approbati dall' ordinario) che l'assolui (confessi però) de tutti li peccati loro, con l'indulgenze, & Giubileo plenario come di sopra, & saranno partecipi di tutti li beni, & suffragij, che si faranno nella Chiesa di Dio.

Che tutti li Confratri, & sorelle, possino da qualsiuoglia sacerdote, riceuer il Santiss Sacramento, & gli altri Sacramenti ecclesiastici in ogni tempo (eccetto nella santa Pasqua di Resurrettione) nel tempo di qualsiuoglia interdetto posto dall'Ordinario, ò apostolica autorità, & se occorresse che

la detta

la detta Chiesa di S. Pietro fosse per simile, ò dissimile causa interdetta, che li Signori Prouisori, Confratri, & sorelle, & qualonche altro, possano nella detta Chiesa, senza pena alcuna, sentir le Messe cantate, ò basse, & altri diuini officij, & in essa celebrare, & far celebrare, & che li corpi delli Confratri in qualsiuoglia loco che moriranno (ancor che vi sia il simile, ò dissimile interdetto) possino per tutto esser sepolti in loco sacro con pompa, & suono di Campane.

Che tutti li Confratri che accompagnaranno il Santiss. Sacramento alla processione, che si farà ogni sera del Venerdì Santo con il sacco nero, & torza gialla. * Et che ciascuno fratello, ò sorella che riceuerà la S. Croce (& il sacco nero li huomini tanto) insegna della nostra Confraternità. * Che ogni volta che diranno la Corona di essa Compagnia, che sono vinticinque Pater noster, & tante Aue Maria, in loco delle hore Canoniche. * Et che diranno sette Pater noster, & tante Aue Maria, con il versiculo requiem æternam, &c. per li defonti di detta Compagnia. * Et che diranno cinque Pater noster, & tante Aue Marie con il simile versiculo, Requiem æternam, &c. à ciascuno anniuersario. Quante volte visitarãno la detta Chiesa ogni venerdì, & in particolare ogni primo venerdì del mese, & iui faranno particolare oratione per li defonti della Compagnia, & benefattori del sacro Monte. * Et similmente ogni festa di S. Pietro, & di S. Paolo. * Nell'inuentione della S. Croce. * In tutte le feste del Nostro Sig. Giesù Christo. * In tutte le feste della B. Vergine Maria. * Nella festa della Santiss. Trinita. * Et in la festa di S. Emilio, & Amico martiri. * Et quante volte si congregaranno li fratelli al S. Oratorio, a sentire la Messa, * A dir l'officio della Madonna. * Quello de morti. * Quelli della settimana santa. * A far l'esseguie. * Anniuersarij. * Reciteranno li sette Salmi ogni sera della Quadragesima. * Et che faranno de simili opere pie, & sante a laude di Dio, & di Maria vergine, ogni volta che farãno vna di queste opere, acquistarãno per ciascuna volta cento giorni d'indulgenza, in remissione delli suoi peccati.

Che á tutti quelli che daranno consiglio, agiuto, e fauore, al detto sacro Monte, & Confraternità, saranno partecipi di tutti i beni che si faranno nella Chiesa di Dio.

Che à

della nostra Confraternità per il presente summario, sottoscritto almeno da doi delli Signori Prouisori, & dal nostro Secretario sigillato del solito sigillo, del detto sacro Monte, sia prestata fede in giuditio, & fuora, delle predette indulgenze, e priuilegij, come se mostrasse l'originale Breue Apostolico. Data in Nouara, nell'habitatione del sacro Monte della Santissima Pietà. Alli del mese di nel

BREVE D'INDVLGENZA PLENARIA, Et remissione de tutti li peccati, perpetua, à quelli della Compagnia che confessati, & communicati, deuotamente accompagnaranno la Processione del Santissimo Sacramento ogni sera di ciascun Sacro Venerdì Santo.

GREGORIVS PAPA XIII.

VNiuersis confratribus, & consororibus Confraternitatis sacri Montis Pietatis Ciuitatis Nouarien. salutem, & Apostolicam benedictionem. Ad augendam vestram Religionem, & animarum salutem, pro nostro pastorali officio, pia charitate intenti. Vobis omnibus, & singulis confessis, & communicatis, ac processionem Sanctissimi Sacramenti, quæ die veneris sancti quotanis à vobis vesperi celebrari solet, deuotè associantibus, ibiq; pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, sanctæq; matris Ecclesiæ tranquillitate pias ad Deum preces effundentibus, plenariam omnium peccatorum vestrorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, & elargimur. Præsentibus perpetuò duraturis. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris. Die xx. Februarij. M. D. LXXXI. Pontificatus Nostri Anno Nono.

signat. Cæ. Glorierius.

SOMMARIO DELLE INDVLGENZE,

ET FACVLTA' COMMVNICATE DALLA VENERAB. Compagnia di San Gio. Decollato della Misericordia di Roma, alla detta del sacro Monte di Nouara.

PRima. Che possa la Compagnia nostra eleggere vn Capellano amouibile, il quale ascolti le confessioni delli condannati à morte per giustitia, & li amministri (domandandola) la Santissima Communione, & altri Sacramenti, celebrando la messa alli detti condannati intorno l'aurora, & ancora due hore auanti l'aurora, quando haueffero à morire inanti giorno, dandoli l'indulgenza plenaria, con la remissione de tutti i loro peccati in forma di Giubileo.

Che tutto quello che da essi condannati fosse lasciato alla Compagnia, ò Monte, in parole ò in scritto, con dua ò trè testimonij possasi succedere senza pregiuditio del fisco.

Che à

Che à tutti li fratelli che confortaranno detti condannati, & li accompagnarãno al ſuplicio per ciaſcuna volta haurãno ſett'anni d'indulgenza.

E più indulgenza plenaria, e remiſſione de tutti i peccati alli confratri, che confortaranno detti condannati, & à quelli che li accompagnaranno alla morte, purche li confortatori nel principio del loro officio confeſſati, & contritti habbiano preſo la ſantiſſ. Communione, & quelli che li accompagnaranno ſi communicano doppo trè giorni.

Che celebrandoſi vna meſſa in detta Chieſa di ſan Pietro all'Alare maggiore per l'anima di qualunche condannato, la detta anima ſi liberi dalle pene del purgatorio.

Che il Capellano poſſi, nel giorno della Reſſurrettione di noſtro Signore, amminiſtrare nella detta Chieſa di ſan Pietro, ò nell'Oratorio la ſantiſſima Communione à tutti della Compagnia ſenza pregiuditio del Rettore delle lor Parrochie.

Che la detta Compagnia ſia libera dal carico di andare alle proceſſioni.

Che quelli della Compagnia poſſano eleggerſi vn confeſſore, che ne i caſi reſeruati (fuor che ne i contenuti nella Bolla in Cœna Domini) gli dia vna volta in vita aſſolutione, & nelli altri caſi, quante volte ſarà neceſſario, con autorità di cõmutare i voti, eccetto Oltramarino, gli Apoſtoli di Roma, ſan Giacomo in Compoſtella, Caſtità, & Religione. Et che di tutti i lor peccati li concedi, vna volta in vita, & in articolo di morte la plenaria remiſſione.

Che la Compagnia poſſi godere tutti i priuilegij che godeno tutte le altre Confraternità nel giorno dell' Aſſontione della glorioſa Vergine del meſe d'Agoſto.

Che quelli della Compagnia in caſo d'infirmità poſſino far celebrare la meſſa, durante tal infirmità, nelle lor caſe, & in luogho à ciò deſſignato dall' ordinario.

Che tutti quelli della Compagnia che veramente pentiti, & confeſſati, ogni prima Dominica del meſe, ſi communicaranno nella detta Chieſa, ouero Oratorio, hauranno ſempre l'indulgenza plenaria con la remiſſione de tutti i loro peccati.

A tutti quelli della Compagnia, & altri fedeli di Chriſto, che pentiti, & confeſſati, ò che haueranno fermo propoſito di confeſſarſi alli debiti tempi, viſitaranno la Chieſa di S. Pietro nel giorno della Reſurettione di Noſtro Signore, & nel giorno della Decolatione di S. Gio. Battiſta cominciando dalli primi veſperi delle loro vigilie, fino al tramontar del ſole di eſſe feſte, hauranno per ciaſcuna volta l'indulgenza plenaria, con la remiſſione de tutti i loro peccati.

E viſitãdo detta Chieſa ogni Dominica dieci anni, & cento giorni d'indul.

Et viſitandola in qualonche giorno dell'anno, haueranno quaranta giorni d'indulgenza.

SIA

SOMMARIO DELL' INDVLGENZE

Concesse da Sommi Pontefici alle Confraternità erette, & instituite dall'Ordine della Santissima TRINITA' del Riscatto de'Schiaui Christiani. Fondato nõ senza Diuina Reuelatione da'Gloriosi Santi Gio: de Matha, e Felice de Valois;

Communicate alla Vener. Compagnia del Sacro Monte della Santissima Pietà di Nouara, in S. Pietro, & che aquistano li Fratelli, & Sorelle d'essa Compagnia della Pietà ouunque si troueranno.

INDVLGENZE

Concesse da PAOLO V. alli Fratelli, e Sorelle.

1. PRimieramente vien concessa Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati alli fedeli Christiani dell'vno, e l'altro sesso, se veramente pentiti, e confessati, si communicaranno il primo giorno, che si faranno scriuere in detta Confraternità, e che prenderanno l'Habito, ò sia Scapolario della Religione, benedetto per mano di alcun Superiore della medesima Religione, senza fare alcun voto.

2. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati alli medesimi Fratelli, e Sorelle, che sono, e che per tempo saranno, che portaranno il Scapolario sudetto, quali veramente pentiti, confessati, e communicati diuotamente inuocaranno col cuore, non potendo con la bocca, in articolo di morte il Santissimo Nome di GIESV'.

3. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, se veramente pẽtiti, confessati, e communicati nella festa della Santissima Trinità, deuotamente visiterãno le Chiese, ouero la Capella, ò Oratorio dell'Ordine, ò della detta Confraternità, & iui pregheranno per la concordia trà Prencipi Christiani, estirpatione dell'heresie, & essaltatione di Santa Madre Chiesa.

4 Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati alli medesimi Confratelli, e Sorelle, quali andaranno nelle parti d'Infedeli, per la Redentione de'Schiaui, se auãti il partire veramente pentiti, e cõfessati si cõmunicarãno.

5. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati alli medesimi Schiaui Redenti, se frà vn mese doppo esser tornati, veramente pentiti, e confessati si communicaranno.

6. Sette anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli medesimi Confratelli, e Sorelle, quali porteranno con pia afettione il sudetto Habito, ò Scapolario benedetto col segno della nostra Redentione, ogni giorno, che diranno sei volte il *Pater noster*, con il versicolo *Gloria Patri &c.*, & anco sei volte *l'Aue Maria*, con l'istesso versicolo *Gloria Patri &c.* per la pace de'Prẽcipi Christiani, & essaltatione di Santa Chiesa, & estirpatione dell'heresie.

7. Pari-

7. Parimente sette anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli Confratelli, e Sorelle, che visitaranno le sopradette Chiese, ouero Oratorij dell'ordine, ò della Confraternità, ne'giorni della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signor GIESV' CHRISTO, ne'giorni dell'Assuntione della Beata Vergine, e nella festa di S. Agnese Secondo (nel qual giorno fù instituito con Diuina reuelatione l'Ordine della Santissima Trinità del Riscatto) dicendo le sopradette orationi per la pace de'Prencipi Christiani, estirpatione dell'heresie, & esaltatione di Santa Madre Chiesa.

8. Sette anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli medesimi, che veramẽte pentiti, e confessati interueranno alla Processione, detta dello Scapolario, in vna Domenica di ciascun mese, da destinarsi da i Superiori dell' Ordine, e con licenza dell'Ordinario.

9. Anco satt'anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli Confratelli, e Sorelle, quali esercitaranno opere pie, tanto spirituali, quanto temporali in remissione de'suoi peccati, e per la redentione de'Schiaui dalla seruitù de'Turchi, & altri Infedeli.

10. Item alli Confratelli, e Sorelle veramente pentiti confessati, e communicati, che diranno ogni giorno per vn'anno trè volte il *Pater noster*, & altrettante *Aue Maria*, & in fine il versicolo *Gloria Patri &c.* con i Versicoli, Responsorij, & Orationi assegnate per li Superiori sudetti, e pregaranno per quelli, che sono detenti Schiaui appresso de'Turchi, accioche non rineghino il nome del Saluaor nostro; mà con fortezza persistinò nella fede, e quando più presto siano liberati, sett'anni d'Indulgenza vna volta l'anno il giorno, che ad essi piacerà.

11. Sett'anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli Confratelli, e Sorelle, se confessati, ouero con proposito di farlo, processionalmente riceuerano, & àccompagnaranno alla Chiesa, Capella, ouero Oratorio di detto Ordine, ò della Confraternità quelli, che saranno redenti.

12. Cinque anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene alli Confratelli, e Sorelle, quali con lume se potranno, ò senza, accompagnaranno il Santissimo Sacramento quando si porta agl'Infermi, e pregheranno Dio per quelli.

13. Cento giorni d'Indulgenza ogni volta, che accompagnaranno alla sepoltura i corpi de'Defonti, tanto de'Fratelli, e Sorelle, quanto d'altri, e pregheranno Dio per quelli.

14. Similmente altri cento giorni d'Indulgenza ogni volta, che interuerranno alle Messe, & altri Diuini Offitij soliti celebrarsi nella Chiesa, Cappella, ò Oratorio di detta Confraternità, e che interuerranno alle Congregationi publiche, ò priuate di essa Confraternità, & alloggiarãno i poueri, e faranno qualche opera di carità, e pietà.

15. Queste

15. Queste Indulgenze concese il Papa Paolo V. di santa memoria l'ãno 1608. alli 6. d'Agosto nel Breue che comincia *Cælestes Ecclesiæ thesauros.* il sudetto Pontefice l'anno 1620. alli 6. di Nouembre per vn Breue che comincia *Pias Christifidelium Confraternitates &c.* concesse la seguente Indulgenza plenaria.

16. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati alli Fratelli, e Sorelle della Confraternità della Santissima Trinità, e della Madona del Remedio nelle Chiese del sudetto Ordine, quali veramente pentiti, confessati, e communicati assisteranno alla Processione solita da farsi in vna Domenica di ciaschedun mese nelle dette Chiese, & iui pregaranno per la concordia trà Prencipi Christiani, estirpatione dell'heresie, & esaltatione di Santa Madre Chiesa.

17. E perche per guadagnare l'Indulgenze, delle quali si tratta nel num. 10. ordina il Papa, che doppo delli trè *Pater noster*, & *Aue Maria* col *Gloria Patri &c.* si dicano ancora alcuni Versicoli, e Responsorij assegnati per li Superiori, si potrà dire vna *Salue Regina*.

INDVLGENZE

Concesse dalla Felice Mem. di Papa CLEMENTE X.

LA felice memoria di Papa Clemente X. concesse alli Fratelli, e Sorelle Indulgenza plenaria, se veramente pentiti, confessati, e communicati deuotamente visitaranno qualche Chiesa del'Ordine, ò della Compagnia, ò suo Oratorio, & iui pregarãno per la pace, e concordia trà Prencipi Christiani, estirpatione dell' heresie, & esaltatione di Santa Madre Chiesa, per la liberatione de'medesimi Schiaui, e perseueranza loro nella santa Fede, tutti li seuenti giorni.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno della Natiuità della Beatissima Vergine.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno della Purificatione di nostra Signora.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno di S. Michele Arcangelo.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno di S. Clemente Papa, e Martire.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno dell'Inuentione della SS. Croce.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati il giorno della Natiuita di S. Gio. Battista.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno della festa del N. P. S. Giouanni de Mattha, visitando le Chiese dell'Ordine.

Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati, il giorno della festa

del N. P. S. Felice de Valois, visitando le Chiese dell'Ordine.

Nuouamente anco concesse alli Fratelli, e Sorelle l'indulgenze delle Stationi di Roma, visitando le Chiese dell'Ordine, ouero quelle della Cõpagnia, ò suo Oratorio, ò Cappella ne' giorni delle Stationi sotto nominate, espresse nel Messale Romano.

Finalmente l'Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati conceduta nella festa di S. Michele Arcangello, e di S. Clemente Papa, e Martire, dell'Inuenzione della S. Croce, e Natiuità di S. Gio. Battista, è stata trasferita in altri quattro giorni, cioè nel giorno delle Ceneri, Domenica seconda d'Ottobre, di S. Cattarina Vergine, e Martire, e di S. Agnese secondo, come appare dal Breue di N. Sign. Papa Innocenzo XI. sotto li 14. Decembre 1678.

Stationi della Quaresima.

S. Sabina. Mercordi primo giorno.
S. Giorgio. Giouedì.
S. Gio:, e Paolo. Venerdì.
✠ S. Trifone. Sabbato.
S. Giouanni in Laterano. Domenica Prima.
S. Pietro in Vincola. Lunedi.
S. Anastasia. Martedi.
S. Maria Maggiore. Mercordì.
S. Lorenzo in Panisperna. Giouedi.
SS. Apostoli. Venerdi.
S. Pietro. Sabbato.
† S. Maria in Domenica detta la Nauicella. Domenica Seconda.
S. Clemente. Lunedì.
S. Balbina. Martedì.
S. Cecilia. Mercordì.
S. Maria in Trasteuere. Giouedi.
S. Vitale. Venerdi.
S. Pietro, e Marcellino. Sabbato.
S. Lorenzo fuori delle Mura. Domenica Terza.
S. Marco. Lunedì.
S. Pudenziana. Martedì.
† S. Sisto. Mercordì.
SS. Cosmo, & Damiano. Giouedì.
S. Lorenzo in Lucina. Venerdì.
† S. Susanna. Sabbato.
S. Croce in Gierusalem. Domenica Quarta.
SS. Quattro Coronati. Lunedi.
S. Lorenzo in Damaso. Martedì.
S. Paolo. (delle Monache. Mercordi.
† S. Martino de' Monti, e S. Siluestro ✠ Giouedi.
✠ S. Eusebio, e s. Bibiana. Venerdi.
S. Nicolò in Carcere. Sabbato.
S. Pietro. Domenica di Passione.
S. Grisogono. Lunedi.
† S. Ciriaco in S. Maria in Via Lata. Martedi.
S. Marcello. Mercordì.
S. Apollinare. Giouedì.
S. Stefano nel Monte Celio detto S. Stefano Rotondo. Venerdì.
S. Gio: ante Portam Latinã. Sabbato.
S. Giouanni in Laterano. Domenica dell'Oliua.
S. Prassede. Lunedì.
S. Prisca. Martedì.
S. Maria Maggiore. Mercordì.
S. Giouanni in Laterano. Giouedì.
S. Croce in Gierusalem. Venerdì.
S. Giouanni in Laterano. Sabbato.

S.Maria Maggiore. Domenica di Resurrectione.
✠ S.Pietro. Lunedi
S.Paolo. Martedi.
S Lorenzo fuori delle Mura. Mercordi.
SS.Apostoli. Giouedi.
S.Maria ad Martyres detta la Rotonda. Venerdi.
S.Gio. in Laterano. Sabbato.
S.Pancratio.Dõenica inAlbis.
Stationi doppo l'Ottaua di Pasqua.
S.Pietro.Giorno dell'Ascensi.
S.Giouanni in Laterano.Vigilia della Pentecoste.
S.Pietro. Giorno della Pente.
S. Pietro in Vincola. Lunedi.
S. Anastasia. Martedi.
S.Maria Maggiore.Mercordì.
S.Lorenzo fuori delle mura. Giouedi.
SS. Apostoli. Venerdi.
S. Pietro. Sabbato.
Stazioni dell'Auuento fino in Quinquagesima.
S.MariaMaggiore.Domenica prima.
S.Croce inGierusalemDomenica seconda.
S.Pietro. Domenica terza.
SS.Apostoli.Dõenica quarta.
S.MariaMaggiore alPresepio La Vigilia, e Notte della Natiuità del Signore.
S.Anastasia LaMessa inAurora
S.Maria Maggiore. Giorno della Natiuità.
S.Stefano nelM.Celio dettoS. StefanoRotondo.S.Stefano.
S.MariaMaggiore.S.Giouãni.
S.Paolo. SS.Innocenti.
S.Maria inTrastenere.Circoncisione del Signore.
S.Pietro. Epifania.
S.Lorenzo fuor delle mura. Domenica diSettuagesima.
S.Paolo. Domenica in Sessagesima.
S.Pietro. Domenica in Quinquagesima.
Per le Quattro Tempora.
S.Maria Maggiore.Mercordi.
SS Apostoli. Venerdi.
S.Pietro. Sabbato.
Per le Rogationi,
S.Pietro. Giorno di S.Marco.
S.MariaMaggiore.Feria seconda delle Rogazioni.
S.Giouanni inLaterano. Feria terza delle Rogationi.
S.Pietro. Feria quarta delle Rogazioni.

OBLIGHI DE'FRATELI, E SORELE.

Li nostriFratelli,eSorelle hanno da riceuere,e portare addosso vn Habitino,ò Scapolario piccolo di lana bianca con la Croce rossa,e turchina, benedetto per alcun Superiore della Religione.Quando il Scapolario sarà rotto,e persa la forma, che haueua, si torna à rinouare,ò metterli nuouaCroce, si hà da tornare à benedire, & il simile quãdo si piglia nuo.

Li nostri Fratelli, e Sorelle per guadagnare l'Indulgenze di sopra espresse, non è bisogno, che faccino qualche voto, nè che habbino astinenza di carne, nè digiuno veruno più di quelli, che ordina la Chiesa.

Per acquistare le sudette Indulgenze, è di bisogno dire l'orationi, & essercitare l'opere, che il Papa comanda. Ci sono diuerse Indulgenze per diuerse orationi, & opere: e potrà facilmente vn Fratello guadagnare ogni giorno alcune Indulgenze. Però, se qualche Fratello lascierà qualche volta, ò volte senza recitare, ò fare qualche opera pia, non peccherà.

Cinque giorni della Benedizione, & Assoluzione generale, benche propriamente in essa non si assolua da colpa, come dichiarò CLEMENTE VIII., e sono.

Mercordì delle Ceneri, Giouedì Santo, S. Catterina Vergine, e Martire la Santissima Trinità, e S. Agnese secondo, ne quali giorni si fà la communicazione de'beni, e suffragij della Religione ai soli Fratelli, e Sorelle della Confraternità, i quali veramente pentiti, confessati, e communicati, e genuflessi, saranno presenti a questa funzione da farsi nelle Chiese dell'Ordine; e perche non si suole fare inuito con Cartelli stampati, ò manuscritti, procurino i Fratelli, e le Sorelle di trouarsi à tempo, e con la debita preparazione per esser partecipi di tanto bene. Clemente VIII. Const. 85. E ne giorni della benedizione generale sudetta è necessario anche osseruare la forma prescritta dalla fel. mem. di Clemente X. nel suo Breue sotto li 11. Febraro 1673.

Sacra Congregatio censuit hoc Summarium Indulgentiarum imprimi posse, ac vbique promulgari. Hac die 31. Ianuarij 1679.

A. CARD. HOMODEVS. Loco ✠ Sigilli. *Michael Angelus Riccius Secret.*

DIVOTO LETTORE.

Se Osseruerai lo stile antico anche nella moderna presẽte Impressione de Statuti,e Regole del Sac. Mõte della Pietà di Nouara sappi,che la Veneracione hauuta all'Originale fatto dal Fõdatore ne fù il motiuo. E viui Felice.

ribatterle come faceua il Santo, con l'armi della Croce, con lo ſcudo dell'Oratione, ò, ſe non altro, fuggendo gl'incontri per non reſtar vinto, che in queſti caſi è ſempre vna bella vittoria, vna pronta fuga.

VI. Trouò maniera il Santo d'imbiancar il ſuo candore con l'ardor della penitenza: Tutti i tempi furon per lui Quareſima, e tutti i giorni digiuno, e qualche ſettimana frà l'Anno trapaſſaua ſenza alcun'